Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 152 del 30 giugno 1942-XX

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

REGIO DECRETO-LEGGE 21 giugno 1942-XX, n. **696**.

Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 giugno 1942-XX, n. **697**.

Anticipazioni su pensioni liquidate a cittadini italiani da Paesi stranieri.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1942-XX, n. **698**.

Nuove disposizioni in materia di maggiori utili relativi allo stato di guerra.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 giugno 1942-XX, n. **696.**
Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3279, che approva il Testo della legge sulle concessioni governative, modificato dal R. decreto 26 marzo 1936-XIV, numero 1418;

Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, Allegato *F*, portante provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative, convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tasse sui provvedimenti amministrativi (concessioni, autorizzazioni, licenze, dichiarazioni, legalizzazioni, registrazioni, disciplinari, nulla osta e simili), elencati nell'annessa tabella, Allegato *A*, sono dovute nella misura stabilita dalla tabella stessa.

La tabella Allegato *A*, con le note in essa contenute, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze, sarà provveduto alla compilazione della tabella unica coordinata ed aggiornata delle tasse sulle concessioni governative, che coordinerà tutte le disposizioni dell'annessa tabella, Allegato *A*, delle tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3279, ed alla legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027, e delle tasse previste dalle singole leggi regolanti la concessione di provvedimenti amministrativi, che venissero emanate fino alla data della detta compilazione, con facoltà di variare ed aggiungere parole, di riunire, separare o variare la distribuzione degli articoli delle dette tabelle ai fini della loro chiarezza e semplificazione.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nell'annessa tabella, Allegato *A*, entreranno in vigore col primo luglio 1942-XX, fatta eccezione per le disposizioni sulle licenze ed autorizzazioni per la vendita al minuto di bevande alcoliche e superalcoliche, che entreranno invece in vigore col primo gennaio 1943-XXI.

Art. 4.

Per i provvedimenti amministrativi soggetti a tassa annuale di rilascio o di vidimazione, ed in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa corrisposta per il rilascio o la vidimazione dovrà essere integrata col pagamento di tanti dodicesimi della differenza fra quella corrisposta e quella prevista dall'annessa tabella, Allegato *A*, quanti sono i mesi intercorrenti fra il 1° luglio 1942-XX e la data di scadenza.

Allorchè la somma dei dodicesimi dovuti presenti una frazione minore di una lira, questa frazione sarà computata per una lira intera; ed allorchè la data di scadenza presenti una frazione di mese, questa frazione sarà computata per un mese intero.

Tale differenza di tassa dovrà essere corrisposta nel modo indicato dalle rispettive voci dell'annessa tabella, Allegato *A*, e non oltre il 30 settembre 1942-XX.

Per le tasse pagate con carta bollata speciale, la differenza sarà corrisposta con marche.

Per il mancato pagamento nei termini stabiliti della differenza di tassa dovuta si incorre nella pena pecuniaria prevista dall'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3279, modificato dall'art. 1 del R. decreto 26 marzo 1936-XIV, n. 1418, salvo che nell'annessa tabella, allegato *A*, non sia stabilita una diversa sanzione.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee Legislative per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 21 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, *foglio* 122. — MANCINI

TABELLA ALLEGATO A

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		ENTI MORALI			
1	N. 10 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923-II, n. 3279	*a*) Decreto di riconoscimento della personalità giuridica ad istituti ed enti pubblici, e ad associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato (articoli 11 e 12 del Codice civile): per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire	5	Ordinario	La tassa è pagata in ragione del valore dei beni con i quali è fondato l'ente morale, o che formano oggetto della eredità, legato o donazione. Ove con lo stesso decreto di riconoscimento venga autorizzata l'accettazione della liberalità, è dovuta una sola tassa in quanto in tal caso la liberalità costituisce il patrimonio necessario per il riconoscimento dell'Ente. La liquidazione va fatta sulla base del valore dei beni che il decreto di riconoscimento deve indicare al netto di passività, di oneri o di legati. Ove nel decreto non sia dichiarato il valore del patrimonio questo potrà essere stabilito in base a perizia giurata esibita dall'Ente entro il termine di due mesi dalla data del decreto, ed in mancanza sarà determinato d'ufficio *senza diritto a reclamo*. Sono esenti dalla tassa di concessione governativa i decreti del Ministro per l'interno o del Prefetto che a norma della vigente legge comunale e provinciale (articoli 156, 157, 169, 170) riconoscono come enti morali i consorzi facoltativi e coattivi fra più comuni o fra più provincie per provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse. Sono anche esenti dal pagamento della tassa i lasciti e le donazioni a favore degli enti, associazioni e fondazioni promossi dal P.N.F. per le costruzioni e gestioni di immobili adibiti a sede delle organizzazioni o per scopi culturali di propaganda o di assistenza (legge 14 giugno 1928-VI, numero 1310), nonchè gli acquisti fatti da altri enti morali per i quali l'esenzione è stabilita da leggi speciali. Sono infine esenti dalla tassa di concessione governativa i decreti con i quali provincie, comuni ed altri enti morali, istituti italiani ed istituti dei culti ammessi nello Stato, già legalmente riconosciuti, vengono autorizzati ad accettare liberalità a qualsiasi titolo (anche se oneroso, e purchè l'onere sia inerente allo scopo per il quale sono disposte), quando lo scopo specifico della liberalità sia di beneficenza, istruzione e educazione, di culto o di religione, e gli enti abbiano sede nel Regno (art. 1 del R. decreto-legge 20 settembre 1926-IV, n. 1643; art. 29 lettera *h* del concordato con la S. Sede, legge 27 maggio 1929-VII, n. 810; art. 12 del R. decreto 28 febbraio 1930-VIII, n. 289). Nessuna esenzione è concessa per i decreti di riconoscimento di cui alla lettera *a*, ove non sia espressamente stabilita da legge speciale.
		b) autorizzazione governativa ad ente morale, già riconosciuto, ad accettare donazioni, eredità o legati (art. 17 del Codice civile): per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire	5	Id.	
2	N. 11 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923-II, n. 3279	Autorizzazione governativa ad enti morali già legalmente riconosciuti e ad istituti ecclesiastici ad acquistare beni immobili a titolo oneroso (art. 17 del Codice civile)	25	Id.	Per le esenzioni valgono le stesse norme stabilite nelle note al numero precedente.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	*NOTE*
3		Registrazione ai sensi dell'articolo 33 del Codice civile degli atti costitutivi, degli statuti e degli atti modificativi delle persone giuridche.	200	Ordinario	
		IGIENE E SANITA'			
4	N. 32 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923-II, n. 3279	*a*) Autorizzazione per trasporto da Comune a Comune del Regno, tumulazione ed esumazione di cadaveri, rilasciata, a richiesta di privati, dal Prefetto, ai sensi dell'art. 339 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265	500	Id.	Agli effetti dell'autorizzazione la parola *cadavere* comprende ogni sua parte, e quindi non soltanto il trasporto della salma intera, ma anche delle parti staccate nonchè delle ossa o delle ceneri. Qualora con unico decreto venga autorizzato il trasporto, la tumulazione o l'esumazione di più cadaveri, è dovuta una sola tassa. Per le salme di persone morte su navi italiane in viaggio, prima delle ventiquattro ore dell'arrivo in porto, è dovuta, ove vengano sbarcate, la tassa di L. 500, relativa all'autorizzazione prefettizia. Per le salme di persone morte su navi estere, prima delle ventiquattro ore dell'arrivo in porto, è dovuta, ove vengano sbarcate, la tassa di L. 1500 relativa alla autorizzazione ministeriale. Nessuna tassa invece è dovuta per le salme di persone morte su navi entro le ventiquattro ore dall'arrivo in porto, in quanto in tal caso si considerano come se fossero morte nel porto di arrivo. Similmente non è dovuta la tassa per le salme di persone morte su navi, che facciano momentanea sosta in un porto del Regno, non trattandosi in tal caso di transito. Il trasporto in Patria di salme di marittimi deceduti in servizio a bordo di navi nazionali in acque territoriali od extraterritoriali ed anche se sbarcati all'estero, per malattia od infortunio, siano ivi deceduti, è assoggettato al pagamento della tassa di L. 500. Sono esentate dal pagamento della tassa le autorizzazioni riguardanti le salme di militari deceduti in servizio e per causa di servizio e tutte le altre che siano emesse d'ufficio. Sono anche esentati dal pagamento della tassa: *a*) il trasporto e la sepoltura di salme nel Comune diverso da quello del decesso per l'appartenenza del defunto al detto Comune di tumulazione per circoscrizione parrocchiale; *b*) il trasporto di salme già inumate nel cimitero consorziale tra due o più comuni ai cimiteri frazionali di poi costruitisi; *c*) il trasporto di salme dagli ospedali consorziali tra due o più comuni al cimitero del Comune dove il defunto aveva la residenza al momento della sua entrata nell'ospedale consorziale.
		b) Autorizzazione per trasporto da e per l'estero e per il transito di cadaveri per il territorio del Regno, rilasciata, a richiesta di privati, dal Ministero dell'interno, o dal Prefetto per delegazione del Ministero, ai sensi del citato articolo 339 del Testo unico delle leggi sanitarie	1.500	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	*N O T E*
					Infine sono esentate dal pagamento della tassa le autorizzazioni riguardanti le salme dei diplomatici stranieri accreditati presso la Maestà del Re Imperatore o presso la Santa Sede, nonchè dei diplomatici italiani morti all'estero, e dei delegati dell'Istituto internazionale dell'agricoltura, (art. 4, 6 e 7 della legge 20 giugno 1930 Anno VIII, n. 1075). Per il trasporto di salme da Lugano al Comune italiano di Campione occorrono le stesse formalità necessarie per le introduzioni di salme dall'estero.
5	N. 33 - Tab. *A*, R. D. 30-12-1923-II, n. 3279	Autorizzazione ministeriale per la tumulazione di cadaveri in località differenti dal cimitero, rilasciata a norma dell'articolo 342 del citato Testo unico	2.000	Ordinario	La tassa è dovuta indipendentemente da quella eventualmente dovuta a norma del precedente numero. Nessuna tassa è dovuta quando si tratta di salma di personaggio al quale siano state decretate onoranze nazionali (art. 342 ultimo capoverso del Testo unico delle leggi sanitarie). Nelle località differenti dal cimitero non sono inclusi i così detti cimiteri particolari di carattere pubblico, ossia destinati ad una collettività di persone distinte per religione, nazionalità o per pertinenza ad associazioni di estensione e durata indefinita.
6	Tabella n. 3 - Testo unico 27 luglio 1934 - XII, n. 1265	Autorizzazione alla apertura ed esercizio di una farmacia:			La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento; e quando una farmacia aperta in un determinato centro abitato debba servire anche la popolazione di uno o più centri limitrofi la tassa va commisurata alla popolazione totale di tutti i centri abitati serviti. Per centro abitato s'intende una frazione o una borgata o anche un qualsiasi aggruppamento di case abitate, separato e distinto dal nucleo o dai nuclei costituenti la restante popolazione del Comune cui il Centro abitato appartiene. La tassa riflette non soltanto le autorizzazioni per l'apertura e l'esercizio di nuove farmacie, ma anche le autorizzazioni per l'esercizio di farmacie già istituite e conferite ad altri titolari. Detta tassa viene pagata in tre rate annuali; la prima rata deve essere corrisposta prima dell'apertura della farmacia, mentre il rimanente importo viene pagato in rate uguali entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni solari successivi a quello in cui ha avuto luogo l'autorizzazione. Il mancato pagamento della seconda o terza rata della tassa dà luogo soltanto alla decadenza della autorizzazione. L'autorizzazione alla apertura ed esercizio di una farmacia è valevole — ai sensi dell'art. 109 del Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265 — solo per la sede indicata nell'autorizzazione stessa; e pertanto la tassa è dovuta anche nel caso in
		1) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 5.000 abitanti	200	Id.	
		2) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 5.000 e non a 10.000 abitanti	900	Id.	
		3) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10.000 e non a 15.000 abitanti	1.800	Id.	
		4) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 15.000 e non a 40.000 abitanti	2.600	Id.	
		5) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 40.000 e non 100.000 abitanti	7.200	Id.	
		6) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 100.000 e non 200.000 abitanti	14.400	Id.	
		7) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 200.000 abitanti	16.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	*N O T E*
					cui venga autorizzato dal Prefetto il trasferimento da una sede ad un'altra dello stesso comune. La tassa invece non è dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del 2° comma del citato art. 109 e dell'art. 28 del Regolamento 30 settembre 1938-XVI, n. 1706. La tassa deve essere corrisposta anche per i trapassi — per atti tra vivi o per succesione — di farmacie legittime di cui agli articoli 369 e 370 del suddetto Testo unico delle leggi sanitarie; e nel caso di trapasso di farmacia a favore del figlio del titolare premorto, avviato agli studi farmaceutici, la tassa dev'essere corrisposta all'atto del trapasso e non al momento dell'abilitazione professionale. Le stesse disposizioni a norma dell'art. 379 del suddetto Testo unico delle leggi sanitarie varranno per le farmacie privilegiate e per tutte quelle di diritto transitorio della Venezia Giulia e Tridentina e della Città di Fiume, e relativo territorio, prevedute negli articoli 374, 375 e 376 del detto Testo unico, che siano in esercizio alla scadenza dei termini stabiliti nei citati articoli 374, 375 e 376. La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell'art. 116 del citato Testo unico. In caso di morte del farmacista le rate non scadute non sono più dovute. Non è dovuta tassa per le autorizzazioni provvisorie emesse ai sensi del 1° comma dell'art. 129 del citato Testo unico, nè nel caso previsto dal 2° comma dell'art. 68 del Regolamento 30 settembre 1938-XVI, n. 1706. Sono esenti dal pagamento della tassa le farmacie esercitate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Oltre alla tassa di concessione, i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione, ai sensi dell'articolo 128 del citato Testo unico delle leggi sanitarie e nella misura risultante nella Tabella n. 3 annessa al testo medesimo.
7	Tabella n. 5 - Testo unico 27 luglio 1934 - XII, n. 1265	Autorizzazione a produrre ed a mettere in commercio specialità medicinali: 1) Tassa annua per l'esercizio di officina di specialità medicinali (art. 161 del Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265; sostituito dall'articolo 3 della legge 1° maggio 1941-XIX, n. 422): *a*) per officine che non impieghino complessivamente più di 5 persone (escluso il personale di amministrazione). . .	360	Ordinario	Nel personale da denunziarsi agli effetti del pagamento della tassa non debbono includersi gli operai adibiti all'imballaggio ed alla spedizione. Per ogni variazione durante l'anno del numero delle persone impiegate nell'officina, escluso il personale di amministrazione, è dovuta preventivamente la differenza tra la tassa pagata e quella maggiore corrispondente all'aumentato numero delle persone impiegate; nessuna restituzione di tassa può essere fatta quando diminuisca il numero delle persone impiegate nell'officina.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	*NOTE*
		b) per officine che non impieghino complessivamente più di 10 persone (escluso il personale di amministrazione) . .	900	Ordinario	
		c) per officine che non impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di amministrazione). . .	3.600	Id.	
		d) per officine che impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di amministrazione).	9.000	Id.	
		2) Tassa di autorizzazione alla produzione di specialità medicinali (art. 161 del citato Testo unico):			L'autorizzazione a produrre specialità medicinali deve essere richiesta anche dal farmacista proprietario di un'officina in diretta comunicazione con la farmacia. Tutte le disposizioni e tasse che si riferiscono alla produzione e commercio di specialità medicinali si applicano anche ai prodotti biologici e similari (sieri, vaccini, virus, tossine, arsenobenzoli, fermenti solubili ed organizzati, prodotti opoterapici, chemioterapici, vitaminici ed irradiati) di cui all'art. 180 del citato Testo unico delle leggi sanitarie. Per detti prodotti biologici e similari è dovuta tanto la tassa di produzione quanto quella di registrazione del prodotto, quantunque unico sia il decreto ministeriale di autorizzazione.
		a) per officine che non impieghino complessivamente più di 5 persone (escluso il personale di amministrazione) . . .	360	Id.	
		b) per officine che non impieghino complessivamente più di 10 persone (escluso il personale di amministrazione) . . .	900	Id.	
		c) per officine che non impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di amministrazione . . .	3.600	Id.	
		d) per officine che impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di amministrazione)	9.000	Id.	
		3) Tassa per registrazione sanitaria di specialità medicinali estere e nazionali, per ogni specialità, serie o categoria di specialità (art. 162 del citato Testo unico; sostituito dall'art. 4 della legge 1° maggio 1942-XIX, numero 422)	1.500	Id.	Le specialità medicinali provenienti dall'estero sono esenti dalla preventiva registrazione, e quindi dal pagamento della tassa, quando ciò sia stabilito con convenzioni internazionali (art. 166 del citato Testo unico). Dal trattamento di reciprocità sono esclusi però i prodotti biologici e similari, la cui importazione è sempre soggetta a speciale autorizzazione (articolo 181 del citato Testo unico).
		4) Tassa di nuova registrazione sanitaria per specialità estere o nazionali, variate nella loro composizione, per ogni specialità serie o categoria di specialità (articoli 165 e 166 del citato Testo unico)	150	Id.	
		5) Tassa annua per ogni specialità estera o nazionale, serie o categoria di specialità registrate	375	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	*NOTE*
		6) Tassa per registrazione sanitaria di specialità estere o nazionali, già esistenti e denunciate fino al 31 dicembre 1929 VIII, per ogni specialità serie o categoria di specialità . . .	800	Ordinario	
8	N. 7 - Tabella *B*, R. decreto-legge 26-9-1935-XIII, n. 1749 (Allegato *F*)	Autorizzazione del Ministero dell'interno per l'apertura di nuove officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici (art. 144 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265; sostituito dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941-XIX, n. 422)	300	Id.	La tassa va pagata per ogni officina autorizzata.
9	N. 10 - Idem.	Autorizzazione del Ministero dell'interno: *a*) per produrre, a scopo di vendita, presidi medici e chirurgici (art. 189 Testo unico su citato; sostituito dall'art. 6 della legge 1° maggio 1941-XIX, n. 422)	100	Id.	Sono presidi medici e chirurgici i pessarii, gli irrigatori, le docce, le siringhe, gli insufflatori vaginali, le cannule vaginali, i disinfettanti, le sostanze poste in commercio come *battericide* o *germicide*, gli apparecchi di contenzione di ernie intestinali o di organi addominali. Alla stessa tassa va soggetto il decreto col quale il Ministero dell'nterno approva qualsiasi variazione nella composizione dei presidi medici e chirurgici già autorizzati.
		b) per porre in commercio presidi medici e chirurgici (art. 189 Testo unico su citato; sostituito dall'art. 6 della legge 1° maggio 1941-XIX, n. 422) . .	75	Id.	
10	N. 13 - Idem.	Autorizzazione del Ministero dell'interno per aprire o porre in esercizio stabilimenti di produzione o di smercio: *a*) di acque minerali naturali (art. 199, 1° comma, Testo unico citato)	1.000	Id.	Non si considerano acque minerali le ordinarie acque potabili comunque messe in commercio, le acque gassate e di seltz, le acque preparate estemporaneamente per ricetta medica, ed i fanghi. L'autorizzazione è sempre necessaria anche se l'acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione (art. 4 del Regolamento 28 settembre 1919, n. 1924). Quando trattasi di più sorgenti tra loro diverse per composizione e per modo di utilizzazione occorrono distinte autorizzazioni di produzioni o di smercio (art. 5 ultimo comma del citato Regolamento) col conseguente pagamento della tassa. Qualunque modificazione deve essere autorizzata con nuovo decreto da assoggettarsi a tassa.
		b) di acque minerali artificiali (art. 199, 1° comma, Testo unico citato).	2.000	Id.	
11	N. 14 - Idem.	Autorizzazione per l'importazione nel Regno: *a*) di acque minerali naturali estere (art. 199, 2 comma, Testo unico citato)	400	Id.	
		b) di acque minerali artificiali estere (art. 199, 2° comma, Testo unico citato) . . .	800	Id.	
12	Tabella n. 6 - Testo unico 27 luglio 1934-XII, n. 1265	Autorizzazione per aprire o porre in esercizio stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie; gabinetti medici, e ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumte-			Sono stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico acque minerali e fanghi sia naturali sia artificiali; i suddetti stabilimenti si dicono balneari se in essi i bagni costituiscono la cura fondamentale. E' soggetta alla stessa tassa l'autorizzazione prefettizia per ogni inno-

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		rapia (art. 194 e 196 del citato Testo unico delle leggi sanitarie)	500	Ordinario	vazione o modificazione agli elementi essenziali degli ambulatori e gabinetti medici; in tali elementi va incluso anche il cambiamento del concessionario o del direttore tecnico. Vanno soggetti pure alla stessa tassa i reparti di alberghi, pensioni o comuni stabilimenti balneari in cui si effettuino cure termali idroterapiche, fisiche ed affini (art. 18 Regolamento 28 settembre 1919, n. 1924). A termini dell'art. 196 del Testo unico delle leggi sanitarie, i titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumperapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua d'ispezione stabilita nella Tabella n. 6 annessa al Testo unico delle leggi sanitarie suddetto. Per gli stabilimenti di contro non è necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Sono esonerati dal pagamento della tassa gli enti che abbiano scopo di beneficenza, di assistenza sociale e gli istituti scientifici per gli apparecchi di radioterapia e di radiumterapia da essi utilizzati.
13	N. 11 - Tabella *B*, R. decreto-legge 26-9-1935-XIII, n. 1749 (Allegato *F*)	Autorizzazione del Prefetto per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti (art. 193 del Testo unico citato)	600	Id.	Per ambulatori si intendono gli istituti che non costituiscono lo studio privato e personale in cui il medico esercita la professione, ma hanno individualità ed organizzazione propria ed autonoma, e vanno considerati alla stessa stregua delle case ed istituti di cura, che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico, purchè siano diretti da medici. Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione prefettizia, e quindi al pagamento della tassa controdistinta, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati, compresi gli odontoiatri, esercitano la loro professione. Sono case di cura da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattia in atto, e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche. Per esercizio di istituti di cura si intende anche il trasporto di malati e feriti (art. 2, 2° capoverso, del Regolamento 6 dicembre 1928-VII, n. 3112) e sono considerati anche come istituti di cura gli ambulatori annessi alle farmacie (art. 85 del Regolamento 3 febbraio 1901, n. 45). La controindicata tassa è dovuta indipendentemente da quella che gli stabilimenti sanitari devono ai comuni in forza della legge 11 agosto 1870, numero 5784, Allegato *O*. Sono esenti dal pagamento della tassa i pubblici istituti di cura per tubercolotici ed i consorzi provinciali antitubercolari.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
14	N. 12 - Tabella *B*, R. decreto-legge 26-9-1935-XIII, n. 1749 (Allegato *F*)	Licenza: *a*) del Prefetto per la pubblicità a mezzo della stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici e fisioterapici (art. 201, 1° comma, del Testo unico citato, sostituito dall'art. 7 della legge 1° maggio 1941-XIX, n. 422) . .	50	Ordinario	
		b) del Ministro per l'interno per la pubblicità a mezzo della stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialità medicinali, presidii medico-chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali od artificiali (articolo 201, 1° comma, del Testo unico citato, sostituito dall'art. 7 della legge 1° maggio 1941-XIX, n. 422)	75	Id.	
15	N. 15 - Idem.	Autorizzazione rilasciata dal Podestà ai sensi dell'art. 221 del Testo unico citato per abitabilità di nuove case, urbane o rurali, di edifici o parti di essi indicati nell'art. 220 del Testo medesimo	100	Id.	
16	N. 16 - Legge 16 giugno 1939 Anno XVII, numero 1112	Autorizzazione rilasciata dal Podestà, ai sensi dell'art. 231 del Testo unico citato, per la apertura:			Per la classificazione degli alberghi e delle pensioni valgono le norme di cui al R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975. L'autorizzazione occorre anche per le « dipendenze » staccate dall'esercizio principale dell'albergo, costituendo queste esercizi a sè stanti. Tale tassa è dovuta in aggiunta a quella sull'autorizzazione prescritta dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
		a) degli alberghi di lusso .	1.000	Id.	
		b) degli alberghi e delle pensioni di prima categoria .	800	Id.	
		c) degli alberghi e delle pensioni di seconda categoria.	600	Id.	
		d) degli alberghi e delle pensioni di terza categoria. .	400	Id.	
		e) degli alberghi e delle pensioni di altre categorie, delle locande, degli alberghi diurni, degli esercizi di affittacamere, dei ristoratori, delle trattorie, delle mescite, dei caffè, delle osterie	200	Id.	
		PASSAPORTI E LEGALIZZAZIONI			
17	R. decreto-legge 21 giugno 1928-VI, n. 1710 e 26 febbraio 1931-IX, n. 315	Rilascio e rinnovazione del libretto passaporto ordinario per l'estero (R. decreto 31 gennaio 1901, n. 36 e successive modifiche).	200	Con marche	La controindicata tassa è ridotta a L. 30 per i lavoratori e le loro famiglie. All'estero le suddette tasse sono percepite in oro. La tassa è unica qualunque sia il numero delle persone, che, a termini delle disposizioni vigenti, sono iscritte nel passaporto. La validità normale del passaporto è di un anno; ma, su richiesta degli interessati o di ufficio, la validità può essere limitata ad un periodo inferiore ad un anno; e, d'ufficio, anche ad un solo viaggio. Quando il passaporto viene rilasciato per una durata non superiore

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	*NOTE*
					a sei mesi, la misura della tassa è ridotta alla metà. Il titolare del passaporto con validità inferiore ad un anno, ma superiore a sei mesi e che quindi ha pagato la tassa intera, qualora alla scadenza del termine ottenga la proroga di validità per un periodo non superiore a quello mancante per raggiungere l'anno, è esonerato dal pagamento di ulteriore tassa. Nel caso di accordo fra l'Italia ed un altro Stato in materia turistica, possono essere determinate, a titolo di reciprocità, speciali facilitazioni in riguardo della tassa per il rilascio di passaporti di durata limitata a scopo turistico e con destinazione per quello stato (art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1175). Anche speciali facilitazioni possono essere concesse per il rilascio dei passaporti con termine limitato alla durata dell'assenza in caso di manifestazioni religiose, culturali e sportive.
18	N. 36 - Tabella *A*, R. D. 30 dicembre 1923-II, numero 3279	Vidimazione da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza dei passaporti rilasciati agli stranieri residenti o domiciliati nel Regno per ottenere il reingresso in Italia:			
		se la vidimazione è per tre mesi e per un sol viaggio . .	20	Con marche	
		se la vidimazione è per sei mesi e per un numero illimitato di viaggi	30	Id.	
		se la vidimazione è per un anno e per un numero illimitato di viaggi	60	Id.	
19	N. 39 - Tabella *A*, R. decreto-legge 23-9-1935-XIII, n. 1749 (Allegato *F*)	Legalizzazione di firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali nonchè da esercenti professioni liberali, su atti, certificati, copie ed estratti compilati nello Stato da valere nello Stato, e da prodursi ad uffici pubblici posti fuori della giurisdizione territoriale, circoscrizione o comune di residenza di chi li ha firmati. .	10	Id.	
20	N. 38 - Idem.	Legalizzazione delle firme suddette apposte sugli atti e documenti formati nello Stato per prodursi all'estero, oppure formati all'estero per valere nello Stato:			La tassa è dovuta per ogni legalizzazione, senza riguardo al numero delle firme legalizzate.
		a) se concernenti lo stato civile.	20	Id.	
		b) in ogni altro caso . . .	40	Id.	
		PORTO D'ARMI - CACCIA PESCA			
21	R. decreto-legge 5 marzo 1925-III, n. 258 e R. decreto - legge 26	Licenza annuale per il porto di una delle sottoindicate armi (art. 42 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ap-			Chi senza il pagamento della tassa di licenza porta una delle armi controindicate, è soggetto alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
	settembre 1935-XIII, n. 1749 – (Allegato *F*, articolo 3)	provato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773): *a*) pistola o rivoltella . . *b*) pistola automatica . . . *c*) bastone animato . . .	 180 270 180	carta bollata speciale	della tassa dovuta fino al sestuplo della tassa medesima, senza pregiudizio delle sanzioni prevedute dalla legge penale e della confisca delle armi, a termini della legge medesima, per mancanza della licenza. Le guardie particolari private, che sono vincolate agli Enti o alle persone che hanno promosso la loro nomina, nel caso in cui passino alle dipendenze di altri Enti o persone, debbono essere nuovamente confermate dal Prefetto ed ottenere il rilascio di una nuova licenza di porto d'armi. Per i commessi dei commercianti di armi e di coloro che esercitano l'industria delle riparazioni delle armi non è richiesta la licenza di porto d'armi, ove vengano osservate le disposizioni di cui all'art. 52 del Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 635.
		Licenze di che alle lettere *a* e *b* per le guardie giurate, forestali e campestri, private e comunali	30	Ordinario	
22	R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016 – (Articoli 59 e 90)	Concessione di costituzione di riserva chiusa di durata non superiore ad anni cinque: se la superficie dei terreni non superi i 1000 ettari . . . se la superficie dei terreni superi i 1000 ettari, ma non i 3000 . . . . se la superficie dei terreni superi i 3000 ettari	 400 800 1.600	 Id. Id. Id.	Le controindicate tasse sono aumentate di una metà per le concessioni di durata superiore ai cinque anni e raddoppiate per quelle di durata superiore ai dieci. In caso di affitto di una riserva chiusa, l'affittuario, indipendentemente dalla tassa dovuta dal concessionario, è tenuto al pagamento della metà della tassa dovuta (art. 59 del R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016). Il concessionario deve inoltre pagare le tasse ettariali, di cui all'art. 61 del detto R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016. La concessione di riserva non può essere fatta per un periodo superiore ai 15 anni, ed è rinnovabile entro l'anno di scadenza.
23	—	Autorizzazione del Comandante del porto per l'esercizio della pesca nei porti e nelle altre località di sosta o di transito delle navi (art. 79 del Codice della navigazione) . .	25	Con marche	
		AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA ARMI — PRODOTTI ESPLODENTI.			
24	N. 19 - Tabella *A*, R. D. 30 dicembre 1923-II, numero 3279 e R. decreto-legge 29 dicembre 1926-V, n. 2191 (Art. 1)	*a*) Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per la fabbricazione, per la raccolta a fine di commercio ed industria, per lo smercio od esposizione in vendita delle armi, escluse quelle da guerra, ai sensi dell'art. 31 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931-IX, n. 773	1.000	Ordinario Id.	Per gli effetti dell'art. 31 della legge di pubblica sicurezza, che prevede la licenza controdistinta, s'intendono per armi quelle designate dall'art. 30 della legge stessa e quelle contemplate dagli articoli 44 e 45 primo comma del Regolamento di pubblica sicurezza. La licenza è valida esclusivamente per i locali in essa indicati (art. 32, primo comma, della legge di pubblica sicurezza).

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		b) Licenza per l'importazione delle dette armi: per ogni arma	10	Ordinario	Col massimo di L. 1000. La licenza occorre non soltanto per le armi complete, ma anche per le parti di armi. Tra le parti di armi debbono ritenersi comprese le canne grezze e le parti accessorie destinate a sostituire i pezzi logori. La licenza per l'importazione occorre anche quando trattisi di reimportazione di armi temporaneamente esportate per essere riparate. La licenza per l'importazione deve essere rilasciata per ogni singola spedizione (ultimo capoverso dell'art. 48 del succitato Regolamento di pubblica sicurezza).
		c) Licenza per la vendita ambulante di strumenti da punta o da taglio a sensi dell'articolo 37 della citata legge . . .	150	Id.	Per strumenti da punta e da taglio si intendono quelli di cui agli articoli 45 ed 80 del succitato Regolamento di pubblica sicurezza. La licenza vale per la provincia in cui è stata richiesta. Per percorrere altre Provincie tale licenza dev'essere vidimata dalle singole Questure (art. 56 del Regolamento di pubblica sicurezza) col conseguente pagamento della tassa di vidimazione.
		Vidimazione annuale della licenza	30	Con marche	
25	N. 34-2 - Tabella, R. decreto-legge 29-12-1926-V, n. 2191 (Art. 4)	Licenza rilasciata dal Ministero dell'interno o per sua delega dal Prefetto, ai sensi dell'art. 28, 1° comma, del citato Testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, per la raccolta e la detenzione di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti, destinati all'armamento o equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere	150	Ordinario	Sono armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra quelle indicate dall'art. 33 del succitato Regolamento di pubblica sicurezza. La licenza è necessaria anche per la detenzione di una sola arma o munizione da guerra o tipo guerra (articolo 37, 3° comma, del succitato Regolamento di pubblica sicurezza. La licenza è valida esclusivamente per i casi in essa indicati (art. 32, primo capoverso, del suddetto Testo Unico della legge di pubblica sicurezza). Non è richiesta licenza alle Sezioni di tiro a segno nazionale, istituite a norma del R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1143, per detenere le armi occorrenti per le esercitazioni (art. 78 del regolamento di pubblica sicurezza anzidetto). Inoltre non è dovuta tassa per le licenze a detenere armi, conservate quali cimeli di guerra dagli ex combattenti, dai fascisti antemarcia, nonchè dalle famiglie dei caduti in guerra o per la causa nazionale.
		Vidimazione annuale della licenza	15	Con marche	
26	N. 34-3 - Idem.	Licenza rilasciata dal Ministero dell'interno per la fabbricazione delle armi predette e di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere di cui all'art. 28, 2° comma, del citato Testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza	500	Ordinario	La licenza è valida esclusivamente per i locali in essa indicati (art. 32, primo capoverso del suddetto Testo unico della legge di pubblica sicurezza).
		Vidimazione annuale della licenza	150	Id.	
27	N. 34-4 - Idem.	Licenza per importazione delle armi e parti di esse, delle munizioni, delle uniformi e degli altri oggetti destinati all'ar-			Col massimo di L. 1000. La licenza è rilasciata per ogni singola spedizione (art. 41 del Regolamento di pubblica sicurezza).

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		mamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere:			
		per ogni arma od oggetto predetto	10	Ordinario	
28	N. 34-5 - Tabella, R. decreto-legge 29-12-1926-V, n. 2191 (Art. 4)	Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per collezioni di armi artistiche, rare ed antiche, ai sensi dell'art. 31, 2° comma, del suddetto Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza	300	Id.	La licenza è permanente (art. 32, 3° comma, legge di pubblica sicurezza).
29	N. 34-6 - Idem.	Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per andare in giro con un campionario di armi, ai sensi dell'art. 36, 1° comma, del suddetto Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza	50	Id.	La licenza deve indicare, ai sensi dell'art. 55 del succitato Regolamento di pubblica sicurezza la qualità e la quantità delle armi, e dev'essere vidimata dai Questori delle provincie che si intende percorrere. Per la vidimazione della licenza da parte dei Questori delle provincie, che l'interessato intende percorrere, va corrisposta la tassa di vidimazione.
		Vidimazione annuale della licenza	25	Con marche	
30	N. 34-7 - Idem.	*a*) Licenza rilasciata dal Ministero dell'interno, o per sua delega dal Prefetto, per la fabbricazione, tenuta in deposito, di dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati a comporre esplosivi al momento dell'impiego, ai sensi dell'articolo 46 del Testo unico succitato	200	Ordinario	Gli esplodenti di cui all'art. 46 della legge di pubblica sicurezza sono quelli classificati nella 2ª e 3ª categoria dell'art. 82 del succitato Regolamento di pubblica sicurezza: a) *dinamiti* e prodotti affini negli effetti esplodenti; b) *detonanti* e prodotti affini negli effetti esplodenti. Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie, *sono permanenti*, e sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati (art. 51 legge di pubblica sicurezza). Per il deposito dei suddetti esplosivi da autorizzarsi dal Prefetto, si veda il numero 34 della presente tabella.
		b) Licenza rilasciata dal Ministero dell'interno, o per sua delega, dal Prefetto, per la vendita del materiale esplosivo di cui al numero precedente . .	200	Id.	Le licenze per la vendita di esplodenti durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate, e sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati (art. 51 della legge di pubblica sicurezza).
		Vidimazione annuale della suddetta licenza di vendita . .	50	Id.	
		c) Licenza per il trasporto del detto materiale esplosivo .	20	Con marche	Le licenze di trasporto sono rilasciate in calce agli avvisi di *spedizione* (art. 94 del Regolamento di pubblica sicurezza) e possono essere *temporanee*, cioè per ogni spedizione, e *permanenti* (art. 51, 2° comma del Testo unico della legge di pubblica sicurezza). Nelle licenze permanenti — per trasporti periodici o continuativi di polveri di prima categoria dalle fabbriche e dai depositi di vendita — deve essere indicato il periodo di validità della licenza stessa, periodo che non può protrarsi oltre l'anno solare (articolo 6, Cap. I dell'Allegato *C* del Regolamento di pubblica sicurezza).

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
31	N. 34-8 - Tabella, R. decreto-legge 29-12-1926-V, numero 2191 (Articolo 4)	Licenza per fabbricazione di polveri nitrocellulosa o nitroglicerina, ai sensi dell'art. 46 del Testo unico su citato	200	Ordinario	Valgono le stesse norme del numero precedente (lettera *a*).
32	N. 34-9 - Idem.	*a*) Licenza del Prefetto per fabbricazione, tenuta in deposito di polveri piriche, o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nei numeri precedenti, compresi i fuochi artificiali e prodotti affini ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti, a' sensi dell'art. 47, 1° comma, del Testo unico succitato	150	Id.	Gli esplodenti di cui all'art. 47 della legge di pubblica sicurezza sono quelli classificati nella 1ª, 4ª e 5ª categoria dell'art. 82 del succitato Regolamento: *a*) polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti; *b*) artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti; *c*) munizioni di sicurezza e giocattoli pirici. Per materie e sostanze, poi, atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti, per la fabbricazione, vendita, deposito o trasporto delle quali occorre la licenza del Prefetto si intendono le materie e le sostanze che, per la loro natura, non possono essere impiegate che nella fabbricazione degli esplosivi. Per le materie o sostanze che possono servire anche ad usi industriali, agricoli e simili, come il carbone, lo zolfo, i nitrati, ecc. occorre la licenza del Prefetto quando le materie o le sostanze appaiono destinate per la fabbricazione degli esplosivi (art. 96 del Regolamento di pubblica sicurezza). Per le licenze di fabbricazione e di deposito di cui alla lettera *a*); per quelle di vendita di cui alla lettera *b*); e per quelle di trasporto di cui alla lettera *c*) valgono le stesse norme indicate nel precedente numero 30.
		b) Licenza del Prefetto per la vendita del materiale esplodente di cui al numero precedente	150	Id.	
		Vidimazione annuale della predetta licenza di vendita . .	15	Con marche	
		c) Licenza per il trasporto del detto materiale esplodente.	15	Id.	
33	N. 34-10 - Idem.	*a*) Licenza del Prefetto per il deposito di polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina, ai sensi dell'art. 47, 2° comma del Testo unico succitato	150	Ordinario	Valgono le norme di cui al numero precedente.
		b) Licenza del Prefetto per la vendita del materiale esplosivo di cui al numero precedente	150	Id.	
		Vidimazione annuale della predetta licenza di vendita . .	15	Con marche	
		c) Licenza per il trasporto del detto materiale esplosivo .	15	Id.	
34	N. 34-11 - Idem.	*a*) Licenza del Prefetto per il deposito dei prodotti e materie indicati nell'art. 50 del Testo unico succitato	80	Ordinario	Le licenze contro indicate sono rilasciate dal Prefetto per il deposito ed il trasporto degli esplosivi di seconda e di terza categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria e a numero cinquanta detonanti (art. 97 del Regolamento di pubblica sicurezza), nonchè per il deposito di consumo diretto destinato a contenere complessivamente non più di 200 Kg. di esplosivi di 2ª categoria e non più di 2000 detonanti, con l'os-
		b) Licenza per il trasporto del detto materiale esplosivo .	15	Con marche	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	*NOTE*
					servanza di cui al n. 5 del Capitolo IV dell'Allegato *B* al Regolamento di pubblica sicurezza. Possono tenersi in deposito e trasportarsi nel Regno, senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonchè duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza. Non è necessaria la licenza per il trasporto delle munizioni di sicurezza (art. 98, 2° comma, Regolamento di pubblica sicurezza). Le licenze di trasporto possono essere temporanee e permanenti, come nelle note del precedente numero 30.
35	N. 34 - Tabella *A*, R. D. 30 dicembre 1923-II, numero 3279	Licenza del Ministero dell'interno o della Regia prefettura per l'introduzione nello Stato o transito di prodotti esplodenti di qualsiasi specie, giusta l'articolo 54 del Testo unico suindicato	15	Con marche	La licenza è rilasciata in calce agli avvisi di spedizione (art. 94 del Regolamento di pubblica sicurezza).
36	—	Autorizzazione del comandante del porto per l'uso di armi, per la deflagrazione di sostanze esplosive, nonchè per l'accensione di luci o di fuochi nei porti e nelle località di sosta o di transito delle navi (art. 80 del Codice della navigazione) .	20	Id.	
		CINEMATOGRAFIA. SPETTACOLI PUBBLICI.			
37	—	Licenza dell'Autorità di pubblica sicurezza per l'apertura ed esercizio di Cinematografi (art. 68 legge di pubblica sicurezza):			La classificazione dei cinematografi nelle controindicate categorie è fatta dal Prefetto, giusta la disposizione di cui all'art. 2 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 406. L'assegnazione ad una categoria è obbligatoria e dovrà risultare da annotazione trascritta sulla licenza di pubblico esercizio (art. 1° della succitata legge). La licenza è personale ed ha la validità di un anno dal giorno del rilascio e vale solamente per il locale in essa indicato. E' esente dal pagamento delle controindicate tasse l'Opera Nazionale Dopolavoro per gli spettacoli cinematografici dati nei propri locali. Tale esenzione compete alla detta Opera Nazionale Dopolavoro anche per gli spettacoli cinematografici dati in locali aperti al pubblico, a condizione però, in questo caso, che gli spettacoli medesimi siano dati in non più di due giorni la settimana ed essi abbiano luogo in Comuni ove non
		per i cinematografi di categoria extra	1.000	Ordinario	
		per i cinematografi di 1ª categoria	800	Id.	
		per i cinematografi di 2ª categoria	600	Id.	
		per i cinematografi di 3ª categoria	450	Id.	
		per i cinematografi di 4ª categoria	300	Id.	
		per i cinematografi di 5ª categoria	200	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
					siano aperte al pubblico sale di spettacoli cinematografici private. La stessa esenzione compete alla Gioventù Italiana del Littorio ed alle Federazioni Provinciali dei Fasci di Combattimento, sempre quando gli spettacoli da essi indetti siano saltuari e non consecutivi, e siano destinati a scopi di beneficenza od a beneficio dell'Ente stesso.
38	**N. 22 - Tabella, R. decreto-legge 29-12-1926-V, numero 2191 (Articolo 1)**	Licenza dell'Autorità di pubblica sicurezza per dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico diverso dai teatri e dai cinematografi, con o senza pagamento di un prestabilito prezzo d'ingresso: *a*) accademie, feste da ballo, spettacoli cinematografici ambulanti, audizioni e radioaudizioni, ed altri simili spettacoli o trattenimenti indicati nell'articolo 68 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931-IX, n. 773:			La licenza è personale ed è valida solamente per il locale e per il tempo in essa indicati (art. 71 della legge di pubblica sicurezza). Per dare, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 118 del Regolamento di pubblica sicurezza, spettacoli cinematografici ambulanti in più comuni della stessa provincia occorre corrispondere la tassa di concessione governativa nella misura stabilita per il Comune di maggiore popolazione tra quelli in cui l'esercizio intenda dare gli spettacoli. La licenza col relativo pagamento della tassa deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto di invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento. Sono del pari soggetti alla licenza col relativo pagamento della tassa le rappresentazioni o i trattenimenti dati al pubblico nel recinto delle esposizioni artistiche, industriali e simili (art. 118 del Regolamento di pubblica sicurezza). Le controindicate tasse sono ridotte ad un quarto, con un minimo di L. 30, quando si tratti di spettacoli, esclusi quelli cinematografici, dati dalle filodrammatiche e circoli educativi e ricreativi, nei loro locali, ed il prezzo per assistervi non superi le lire due a persona. Quando trattasi di spettacoli con marionette o burattini, per assistere ai quali non si richiede un prezzo superiore ad una lira a persona, la tassa è ridotta al quinto e non mai minore di L. 30. Per gli spettacoli indetti dall'Opera Nazionale Dopolavoro, dalla Gioventù Italiana del Littorio e dalle Federazioni dei Fasci di Combattimento valgono le disposizioni di cui al precedente numero 37.
		nei Comuni aventi una popolazione non superiore a 10.000 abitanti	60	Con marche	
		superiore a 10.000 abitanti e non a 50.000	120	Ordinario	
		superiore a 50.000 abitanti	240	Id.	
		b) corse di cavalli e levrieri:			
		per riunioni fino a cinque giornate di corsa	200	Id.	
		per riunioni con giornate di corse superiori a cinque			
		per ogni giornata oltre le prime cinque	50	Id.	
39	N. 22 - Idem.	*a*) Licenza dell'Autorità locale di pubblica sicurezza per dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali,			All'atto del rilascio della licenza di cui alla lettera *a*) è dovuta la tassa annua di L. 100, indipendentemente dal numero degli abitanti del Comune. Durante l'anno di validità della suddetta licenza può essere concessa da parte della competente Auto-

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		gabinetti ottici od altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto, ai sensi dell'art. 69 del citato Testo unico.	100	Ordinario	rità di pubblica sicurezza la licenza di cui alla lettera *b)* per dare trattenimenti in altre località. Detta licenza può avere la validità massima fino al termine di scadenza della licenza di cui alla lettera *a)*. Le suddette licenze sono personali e sono richieste per i piccoli trattenimenti di cui all'art. 124 del Regolamento di pubblica sicurezza, e cioè i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico in baracche od in locali provvisori o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili. Alle stesse tasse sono soggette le licenze per dare spettacoli di qualsiasi specie nei pubblici esercizi (articolo 124 del citato Regolamento di pubblica sicurezza). Quando trattasi di spettacoli con marionette o burattini, per assistere ai quali non si richiede un prezzo superiore ad una lira a persona, le tasse sono ridotte al quinto e non mai minori di L. 5.
		b) Rilascio, durante l'anno di validità della licenza di cui alla lettera *a)* di altra analoga licenza per dare in altre località i suddetti trattenimenti:			
		nei Comuni aventi una popolazione non superiore ai 10.000 abitanti	10	Con marche	
		superiore ai 10.000 e non a 50.000 abitanti	20	Id.	
		superiore ai 50.000 e non ai 100.000 abitanti	30	Id.	
		superiore ai 100.000 e non ai 500.000 abitanti	40	Id.	
		superiore ai 500.000 abitanti	50	Id.	
		PUBBLICI ESERCIZI, BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE - CAMERE E APPARTAMENTI MOBILIATI -ESERCIZI DI SCOMMESSE.			
40	**Art. 2 - R. decreto-legge 9 dicembre 1928-VII, numero 2745**	Licenza rilasciata dall' Autorità di pubblica sicurezza, giusta l'art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931-IX, n. 773, agli esercizi pubblici per la vendita al minuto di bevande alcoliche			La licenza dura fino al 31 dicembre di ogni anno. La popolazione del centro abitato (frazione o borgata) va calcolata in base ai risultanti dell'ultimo censimento. Per centro abitato si intende un separato e distinto aggruppamento di popolazione. La tassa è dovuta in relazione alla categoria in cui, — all'atto del rilascio della licenza, — l'esercizio è classificato dalle competenti autorità. La categoria deve risultare dalla licenza. All'atto del primo rilascio della licenza, la tassa deve essere pagata in unica soluzione; per la rinnovazione della licenza per gli anni successivi la tassa può essere pagata in due rate uguali senza corresponsione di interessi di mora e senz'altra formalità. In tal caso la prima rata deve essere versata entro il 31 dicembre dell'anno precedente al rilascio della licenza, e la seconda rata entro il 30 maggio successivo. Il contribuente che non effettua il pagamento della seconda rata entro il suddetto termine, oltre al tributo, è tenuto al pagamento della pena pecuniaria dal minimo pari al doppio dell'ammontare della rata di tassa non pagata fino al quadruplo della tassa medesima, e l'Autorità finanziaria può anche far revocare la licenza.
		I) Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 300.000 abitanti:			
		a) esercizi di lusso . . .	1.200	Ordinario	
		b) esercizi di 1ª categ. .	900	Id.	
		c) esercizi di 2ª categ. .	600	Id.	
		d) esercizi di 3ª categ. .	400	Id.	
		e) esercizi di altre categ.	250	Id.	
		II) Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 100.000 e non a 300.000 abitanti:			
		a) esercizi di lusso . . .	1.000	Id.	
		b) esercizi di 1ª categ. .	800	Id.	
		c) esercizi di 2ª categ. .	500	Id.	
		d) esercizi di 3ª categ. .	300	Id.	
		e) esercizi di altre categ.	220	Id.	
		III) Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 25.000 e non a 100.000 abitanti:			
		a) esercizi di lusso . . .	800	Id.	
		b) esercizi di 1ª categ. .	500	Id.	
		c) esercizi di 2ª categ. .	350	Id.	
		d) esercizi di altre categ.	200	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		IV) Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10.000 e non a 25.000 abitanti:			Non può essere concessa la rinnovazione annuale della licenza ove non risultino pagate le tasse rimaste insolute sulle precedenti licenze con le relative penalità.
		esercizi di ogni categoria	180	Ordinario	Si considerano bevande alcoliche aventi un contenuto in alcole superiore al 21 per cento del volume anche quelle che vengano ridotte al disotto di tale limite mediante diluizione o miscela all'atto della vendita al minuto (art. 177 del Regolamento di pubblica sicurezza).
		V) Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 10.000 abitanti:			Non si considera vendita al minuto di bevanda alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purchè la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a mezzo litro per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge di pubblica sicurezza, ed a due terzi di litro per le altre (art. 176 del Regolamento di pubblica sicurezza).
		esercizi di ogni categoria	150	Id.	Le licenze degli esercizi che si trovino temporaneamente chiusi all'epoca dell'annuale rinnovazione sono vidimate alla data della riapertura (articolo 189 ultimo capoverso del Regolamento di pubblica sicurezza). Il proprietario o fittavolo, che intenda vendere al minuto il vino dei propri fondi, non ha bisogno di licenza (art. 191 del Regolamento di pubblica sicurezza). Non è dovuta la controindicata tassa per il trasferimento di un esercizio pubblico, da uno ad altro locale nella stessa frazione o nello stesso Comune non diviso in frazioni, trattandosi in questo caso di semplice assenso dell'Autorità di pubblica sicurezza e non di licenza (art. 167 del Regolamento di pubblica sicurezza).
41	Art. 1 - R. decreto-legge 9 dicembre 1928-VII, numero 2745	Autorizzazione speciale del Prefetto ad esercitare la vendita al minuto di bevande ultralcoliche, di cui all'art. 89 del citato Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza:			Valgono tutte le disposizioni di cui al numero precedente.
		I) Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 300.000 abitanti:			
		a) esercizi di lusso . . .	1.800	Id.	
		b) esercizi di 1ª categ. .	1.200	Id.	
		c) esercizi di 2ª categ. .	900	Id.	
		d) esercizi di 3ª categ. .	700	Id.	
		e) esercizi di altre categ.	500	Id.	
		II) Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 100.000 e non a 300.000 abitanti:			
		a) esercizi di lusso . . .	1.500	Id.	
		b) esercizi di 1ª categ. .	900	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	*NOTE*
		c) esercizi di 2ª categ. .	700	Ordinario	
		d) esercizi di 3ª categ. .	600	Id.	
		e) esercizi di altre categ.	450	Id.	
		III) Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 25.000 e non a 100.000 abitanti:			
		a) esercizi di lusso . . .	1.000	Id.	
		b) esercizi di 1ª categ. .	800	Id.	
		c) esercizi di 2ª categ. .	600	Id.	
		d) esercizi di altre categ.	400	Id.	
		IV) Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10.000 e non a 25.000 abitanti: esercizi di ogni categ. .	350	Id.	
		V) Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 10.000 abitanti: esercizi di ogni categ. .	300	Id.	
42	**N. 26-bis – Tabella, R. decreto-legge 29-12-1926-V, numero 2191 (Articolo 1)**	Autorizzazione del Prefetto o licenza dell'Autorità di pubblica sicurezza per spacci alcolici ad alta o bassa gradazione presso Enti collettivi o Circoli privati, quando la vendita od il consumo siano limitati ai soli soci (art. 86, ultimo comma, del Testo unico della legge di pubblica sicurezza) . .	500	Id.	I controindicati Enti o Circoli che esercitano, ai sensi dell'art. 159 del Regolamento di pubblica sicurezza, anche la vendita al pubblico devono invece corrispondere la tassa di cui ai precedenti numeri 40 e 41. Non sono tenuti al pagamento della tassa, in quanto non hanno bisogno di munirsi della licenza di pubblica sicurezza: 1) gli spacci cooperativi militari; 2) gli spacci esistenti presso le Sezioni del Dopolavoro, a condizione però che siano preventivamente autorizzati dalla Direzione generale del dopolavoro e che la somministrazione e consumazione delle bevande alcoliche e superalcoliche avvenga soltanto nei locali delle Sezioni e limitatamente ai loro soci.
		Rinnovazione annuale . . .	250	Id.	
43	**N. 34-15 – Idem. (Articolo 4)**	Licenza temporanea di pubblico esercizio, rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza nelle stazioni climatiche o di cura nel periodo della stagione, ai sensi dell'art. 103, 3° comma, del citato Testo unico, per la vendita di bevande alcoliche	750	Id.	Gli esercizi pubblici di stazioni climatiche possono essere autorizzati a somministrare anche bevande superalcoliche nei locali destinati a riunioni ed a feste, corrispondendo la relativa tassa di concessione governativa, di cui al precedente n. 41, per dodicesimi, in relazione cioè ai mesi di validità di ogni singola autorizzazione e computando per intero la frazione di mese. La suddetta tassa va corrisposta indipendentemente da quelle dovute per la licenza controindicata.
44	**N. 4 – Tabella *B*, R. decreto-legge 26-9-1935-XIII, n. 1749 (All. *F*)**	Licenza temporanea di pubblico esercizio rilasciata dall'Autorità locale di pubblica sicurezza in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, ai sensi dell'art. 103, 1° e 2° comma, del citato Testo unico	10	Con marche	Le licenze temporanee debbono contenere la indicazione della loro durata, ed essere ritirate alla loro scadenza (art. 190 del Regolamento di pubblica sicurezza).

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
45	N. 27 - Tabella *A*, R. decreto-legge 26-9-1935-XIII, n. 1749 (All. *F*)	Dichiarazione di voler affittare camere o appartamenti mobiliati o altrimenti somministrare alloggio per mercede, qualunque sia la durata dell'affitto o dell'alloggio, e relative vidimazioni annuali (articolo 108 legge di pubblica sicurezza succitata):			
		per ogni stanza abitabile .	50	Con marche	
		per appartamenti: ognuno	175	Ordinario	
46	Legge 23 marzo 1940-XVIII, numero 217 (Art. 1)	1) Licenza annuale rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 88 del citato Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad enti o società, che gestiscono corse di cavalli o di levrieri, per l'esercizio diretto o delegato di totalizzatori o di scommesse a libro, ovunque effettuato in occasione di dette corse, come pure a persone, enti, società che gestiscono regate, giuochi di palla e di pallone o altre simili gare, per l'esercizio di dette scommesse:			E' richiesta la licenza per ogni genere di gare. Per genere di gare si intendono le competizioni dello stesso tipo, nel senso che costituisce unico genere quello che ha per oggetto gli stessi mezzi meccanici o animali e gli stessi scopi. Così dello stesso genere sono le corse di cavalli al trotto, al galoppo, ad ostacoli, ecc.; di altro genere sono le corse di levrieri, le regate, ecc. La licenza dura fino al 31 dicembre di ogni anno qualunque sia l'epoca del rilascio e la tassa è corrisposta una sola volta nell'anno anche quando per lo svolgimento delle varie competizioni occorrano singole autorizzazioni di pubblica sicurezza.
		a) per ogni ente o società autorizzati o delegati al detto esercizio in occasione di corse di cavalli o levrieri e per ogni genere di corse	5.000	Id.	
		b) per ogni persona, ente o società autorizzati o delegati al detto esercizio in occasione delle altre gare sopra indicate. .	3.000	id.	
		2) Licenza annuale rilasciata come sopra agli allibratori ed ai gestori delle così dette sale di corse per potere essere ammessi, ai sensi dell'art. 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed a norma dell'art. 1 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 217, ad esercitare le scommesse:			La licenza è strettamente personale. Scade al 31 dicembre di ogni anno, qualunque sia l'epoca del rilascio e non può riguardare che un solo determinato genere di gare.
		a) nelle corse di cavalli e di levrieri	4.000	Id.	
		b) nelle regate, nei giuochi di palla e di pallone e in altre simili gare	2.000	Id.	
		3) Licenza annuale di esercizio rilasciata agli allibratori ed ai gestori delle così dette sale di corse autorizzati o delegati all'esercizio delle scommesse per corse di cavalli e di levrieri:			La licenza scade al 31 dicembre di ogni anno qualunque sia l'epoca del rilascio, e la tassa si applica indipendentemente da quella di cui al precedente n. 2.
		per ogni campo di corse per il quale ciascun allibratore o gestore accetta scommesse . . .	1.000	Id.	
		AGENZIE PUBBLICHE - MESTIERI GIROVAGHI - COMMERCIO DI COSE ANTICHE E USATE.			
47	N. 28 - Tabella *A*, R. decreto 30 dicembre 1923-II, numero 3279	Licenza prescritta dall'art. 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931-IX, n. 773, per aprire o condurre agenzie pubbliche di prestiti sopra pegno:			La licenza ha la validità di un anno decorrente dal giorno del rilascio, e vale esclusivamente per i locali in essa indicati.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		Nei Comuni aventi una popolazione:			
		non superiore a 10.000 abitanti	120	Ordinario	
		superiore ai 10.000 e non a 20.000 abitanti	200	Id.	
		superiore a 20.000 e non a 50.000 abitanti	350	Id.	
		superiore a 50.000 e non a 100.000 abitanti	800	Id.	
		superiore a 100.000 e non a 500.000 abitanti	1.600	Id.	
		superiore a 500.000 abitanti	2.000	Id.	
		Vidimazione annuale della detta licenza nei Comuni aventi una popolazione:			
		non superiore a 10.000 abitanti	30	Id.	
		superiore ai 10.000 e non a 20.000 abitanti	60	Id.	
		superiore a 20.000 e non a 50.000 abitanti	100	Id.	
		superiore a 50.000 e non a 100.000 abitanti	200	Id.	
		superiore a 100.000 e non a 500.000 abitanti	400	Id.	
		superiore a 500.000 abitanti	600	Id.	
48	**N. 29 - Tabella *A*, R. decreto 30 dicembre 1923-II, numero 3279.**	Licenza prescritta dall'articolo 115 del citato Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per aprire o condurre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, e per l'esercizio del mestiere di sensale o intromettitore:			Sotto la denominazione di « agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari » si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta (art. 205 del Regolamento di pubblica sicurezza).
		Nei Comuni aventi una popolazione:			Ricadono pertanto sotto il citato disposto i commissionari, i mandatari pubblici e privati (art. 207 del Regolamento di pubblica sicurezza), i piazzisti, i sensali, i ricercatori di merci, di clienti ed affari per esercizi od agenzie autorizzati; le agenzie di compravendita o di locazione di immobili, le agenzie per abbonamenti ai giornali; le agenzie teatrali; le agenzie di viaggi (uffici viaggi e turismo, uffici turistici, uffici di navigazione) le agenzie di pubblici incanti; gli uffici di pubblicità; le agenzie nelle forme di cui all'art. 118 della legge di pubblica sicurezza; le agenzie di collocamento; chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia in qualsiasi luogo temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte (art. 208 del Regolamento di pubblica sicurezza); le agenzie di vendita, esposizioni, mo-
		non superiore a 10.000 abitanti	100	Id.	
		superiore ai 10.000 e non a 20.000 abitanti	150	Id.	
		superiore a 20.000 e non a 50.000 abitanti	250	Id.	
		superiore a 50.000 e non a 100.000 abitanti	500	Id.	
		superiore a 100.000 e non a 500.000 abitanti	720	Id.	
		superiore a 500.000 abitanti	1.000	Id.	
		Vidimazione annuale della detta licenza:			
		Nei Comuni aventi una popolazione:			
		non superiore a 10.000 abitanti	30	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	*NOTE*
		superiore ai 10.000 e non a 20.000 abitanti	50	Ordinario	stre e fiere campionarie; le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi: le agenzie di collocamento, escluse quelle delle cui attività si occupano per legge gli uffici di collocamento presso le competenti organizzazioni sindacali; le imprese, che svolgono abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria, non accreditate presso pubbliche amministrazioni (art. 4 legge 14 novembre 1941-XX, n. 1442); gli agenti marittimi raccomandatari (legge 29 aprile 1940-XVIII, n. 496); e simili. Nella licenza dev'essere indicata la popolazione dei Comuni per i quali essa è valida.
		superiore a 20.000 e non a 50.000 abitanti	80	Id.	Ove la licenza valga per tutto il Regno, gli interessati debbono corrispondere il massimo della tassa di concessione governativa di lire 1000.
		superiore a 50.000 e non a 100.000 abitanti	120	Id.	La licenza di pubblica sicurezza per gli uffici di viaggi e turismo, turistici e di navigazione è valida anche per le succursali e filiali con gestione non autonoma, situate nella stessa od in altre località del Regno, occorrendo *licenza a parte per quelle con gestione autonoma* (art. 7 ed 8 del R. decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523).
		superiore a 100.000 e non a 500.000 abitanti	200	Id.	Non è richiesta la licenza per le agenzie di trasporto di merci mediante autoveicoli, di cui alla legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, e in genere, per le agenzie od uffici di enti e di istituti soggetti alla vigilanza di autorità diversa da quella di pubblica sicurezza, come i cambiavaluta, le agenzie di emigrazione, le agenzie di recapito di corrispondenza, o di pacchi e simili.
		superiore a 500.000 abitanti	400	Id.	Non hanno bisogno della licenza, e quindi non sono nemmeno tenuti al pagamento della tassa le aziende che si occupano esclusivamente della vendita dei biglietti delle Ferrovie dello Stato, le aziende esercenti servizi pubblici di trasporti in concessione, nonchè gli uffici delle compagnie italiane di navigazione marittima la cui attività turistica sia limitata unicamente ai servizi medesimi o connessi al funzionamento dei trasporti marittimi (art. 26 del succitato R. decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523).
					Sono infine esonerate dall'obbligo della licenza di pubblica sicurezza le imprese di spedizione e di trasporto iscritte come case di spedizioni nel registro dell'Ufficio provinciale delle corporazioni ed accreditate direttamente presso pubbliche Amministrazioni, come da legale certificato dell'Amministrazione pubblica presso la quale sono accreditate (art. 223 del Regolamento di pubblica sicurezza).

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
49	N. 34-19 - Tabella, R. decreto-legge 29-12-1926-V, n. 2191	Dichiarazione all'Autorità di pubblica sicurezza di esercizio del commercio di cose antiche aventi valore storico od artistico, ai sensi dell'art. 126 del Testo unico su citato	1.500	Ordinario	La dichiarazione deve essere rinnovata in caso di trasferimento o di trapasso dell'azienda (art. 242 del Regolamento di pubblica sicurezza). Debbono fare la controindicata dichiarazione anche i venditori di francobolli per collezione.
		Vidimazione annuale . . .	300	Id.	
50	N. 34-20 - Idem.	Dichiarazione per l'esercizio del commercio di cose usate, ai sensi dell'art. 126 del Testo unico su citato	200	Id.	Per oggetti e cose usate si intendono non già i rifiuti, ma oggetti e cose che conservano ancora una specifica individuazione e le caratteristiche dell'oggetto, e possono quindi essere utilizzati e venduti come tali, sia pure dopo di essere stati opportunamente riparati. Vanno soggetti alla licenza, ed al conseguente pagamento della tassa, anche i commercianti che rivendano, sia pure in via accessoria ed occasionale, oggetti e cose usate. Alla controindicata tassa non sono soggetti i cenciaioli, che non possono confondersi coi rigattieri.
		Vidimazione annuale . . .	50	Id.	
		ISTITUTI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE PRIVATA.			
51	N. 34-21 - Tab. *A*, R. decreto-legge 26-9-1935-XIII, n. 1749 (All. *F*)	Autorizzazione del Prefetto a consociazioni di enti o di proprietari per la nomina di guardie particolari destinate alla vigilanza della proprietà dei consociati, ai sensi dell'art. 133, secondo comma, del citato Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza	300	Id.	
		Vidimazione annuale . . .	50	Id.	
52	N. 30 - Tabella *A*, R. decreto-legge 29-12-1926-V, n. 2191 (Art. 1)	Licenza del Prefetto ad Enti o privati per prestare opera di vigilanza o di custodia di proprietà mobiliari o immobiliari, ai sensi dell'art. 134 del citato Testo unico	800	Id.	Al pagamento della controindicata tassa è anche tenuta l'Opera Nazionale Combattenti per la vigilanza della proprietà privata di terzi.
53	N. 34-22 - Idem. (Articolo 4)	Licenza del Prefetto ad Enti o privati per l'esercizio di investigazioni o ricerche ovvero per la raccolta di informazioni per conto di privati, ai sensi dell'art. 134 del Testo unico citato	5.000	Id.	Gli istituti di informazioni commerciali, muniti della licenza prescritta dal terzo comma dell'art. 115 della legge di pubblica sicurezza non possono eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di privati senza la controindicata licenza (art. 258 del Regolamento di pubblica sicurezza).
		Vidimazione annuale . . .	1.700	Id.	
		ALTRE AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA.			
54	N. 34-23 - Tab. *A*, R. decreto-legge 26-9-1935-XIII, n. 1749 (All. *F*)	Dichiarazione di locale di meretricio emessa dall'Autorità di pubblica sicurezza giusta l'art. 191 del Testo unico citato:			La dichiarazione è strettamente personale, e vale esclusivamente per i locali in essa indicati. E' in facoltà dell'Amministrazione finanziaria di concedere — in casi giustificati — dilazioni al pagamento delle controindicate tasse, subordinatamente però all'esplicito consenso del Prefetto ed al rilascio di atto di sottomissione con valida garanzia. Non è ammesso il pagamento rateale delle tasse di vidimazione annuale.
		nei comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti . .	6.000	Id.	
		nei comuni con popolazione dai 50.000 ai 100.00 abitanti . .	12.000	Id.	
		nei comuni con popolazione dai 100.000 ai 200.000 abitanti .	18.000	Id.	
		nei comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti.	24.000	Id.	
		Vidimazione annuale:			
		nei comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti . .	1.000	Id.	
		nei comuni con popolazione dai 50.000 ai 100.000 abitanti.	1.500	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		nei comuni con popolazione dai 100.000 ai 200.000 abitanti .	2.000	Ordinario	
		nei comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti . .	3.000	Id.	
55	N. 1 - Tabella *B*, R. decreto-legge 26-9-1935-XIII, n. 1749 (All. *F*)	Certificato di iscrizione nell'apposito registro prescritto dall'art. 62 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773:			Tale obbligo incombe a tutte le persone indicate nell'art. 111 del Regolamento di pubblica sicurezza. L'iscrizione è obbligatoria sempre che i portieri e custodi controindicati non rivestano la qualità di guardia particolare giurata.
		a) di portieri di case di abitazione	75	Con marche	
		b) di custodi di magazzini, di stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili	50	Id.	
		c) di portieri di alberghi .	150	Id.	
		Vidimazione annuale:			
		1) per i portieri di cui alla lettera *a*)	30	Id.	
		2) per i custodi di cui alla lettera *b*)	45	Id.	
		3) per i portieri di cui alla lettera *c*)	90	Id.	
56	N. 2 - Idem.	Licenza del Questore per esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture (art. 86 Testo unico citato)	150	Ordinario	Sono tenuti al pagamento della controindicata tassa anche gli esercenti noleggi da rimessa senza conducenti; i noleggiatori di autoveicoli, con conducente, nonchè i noleggiatori di biciclette; ne sono esclusi i noleggiatori di autoveicoli proprietari di una sola macchina che conducono personalmente, i quali devono, invece, corrispondere la tassa relativa al certificato di iscrizione di cui all'art. 121 della legge di pubblica sicurezza (art. 158 del Regolamento di pubblica sicurezza). Nella dizione «esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture» rientrano anche i depositi per noleggio o per custodia di cicli e motocicli, le officine di riparazioni di autoveicoli, vetture, cicli, motocicli. Non sono soggetti alla licenza di cui all'art. 86 del Testo unico delle leggi di P. S., e conseguentemente al pagamento della controindicata tassa, quegli artigiani (meccanici, motoristi, radiatori, verniciatori, elettricisti, carrozzieri, tappezzieri, valigiari, ecc.) i quali svolgono una modesta attività per riparazioni di parte dell'autoveicolo, qualora consti che le macchine affidate a detti artigiani non debbano rimanere a lungo presso di essi, e che, comunque, non siano in grado di circolare prima dell'avvenuta riparazione.
		Vidimazione annuale . . .	30	Con marche	
57	N. 6 - Idem.	Vidimazione, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 maggio 1940, XVIII, n. 635, dei registri la cui tenuta è prescritta per legge per l'esercizio di determinate attività soggette ad autorizzazione di polizia:			
		per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine	20	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	*N O T E*
		COMMERCIO E INDUSTRIA			
58	**N. 41 – Tabella *A*, R. decreto 30 dicembre 1923-II, numero 3279**	Prima vidimazione del libro-giornale e del libro degli inventari, di che all'art. 2215 del Codice civile, e dei libri tenuti dagli amministratori delle Società commerciali a norma dell'art. 2421 dello stesso codice, nonchè di tutti gli altri libri, compreso il copialettere, che per legge siano sottoposti alla stessa disciplina del suddetto art. 2215.			Per prima vidimazione deve intendersi quella che è prescrita per ciascun volume dei controindicati libri, prima che vengano posti in uso. La tassa è dovuta per ciascun volume vidimato. Per pagina si devono intendere le singole facciate, e quindi agli effetti dell'applicazione della tassa devono calcolarsi quattro pagine per ogni foglio intero. Per i libri di commercio tenuti col *sistema americano*, sui quali ogni scrittura occupa due facciate opposte, ai fini dell'applicazione della tassa, le due opposte facciate si considerano come una sola. Alla stessa tassa controindicata va soggetta la prima vidimazione di altri libri fatta eseguire dall'imprenditore, a norma dell'ar. 2218 del Codice civile (Libro del lavoro).
		a) quando i libri contengono un numero di pagine non superiore a 200	30	Con marche	
		b) quando contengono un numero di pagine superiore a 200 e fino a 400	50	Id.	
		c) quando contengono un numero di pagine maggiore di 400	100	Id.	
59	**N. 43 – Idem.**	Vidimazione annuale del libro giornale prescritta dall'articolo 2216 del Codice civile e degli altri libri, compreso il copia lettere, che l'imprenditore vorrà vidimare a termini dell'art. 2218 del citato Codice civile; nonchè dei libri sociali, di cui all'articolo 2421 dello stesso Codice civile:			
		a) quando contengono un numero di pagine non superiore a 200	25	Id.	
		b) quando contengono un numero di pagine superiore a 200 e fino a 400	40	Id.	
		c) quando contengono un numero di pagine superiore a 400	80	Id.	
60	—	Iscrizione nel registro delle imprese degli imprenditori nonchè degli enti pubblici, che hanno per oggetto esclusivo o principale una attività commerciale (articoli 2188, 2195, 2197, 2201 del Codice civile).	300	Ordinario	Gli imprenditori contro indicati sono quelli che esercitano: 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un'attività di trasporto, per terra, per acqua e per aria; 4) un'attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti. Non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori (art. 2202 del Codice civile).
61	**N. 44 – Tabella *A*, R. decreto-legge 26-9-1935-XIII, n. 1749 (All. *F*)**	Iscrizione nel suddetto registro delle imprese degli atti costitutivi e delle modificazioni agli atti stessi delle società, nonchè degli atti portanti aumento di capitale sociale,			Per le iscrizioni degli atti portanti aumento di capitale sociale, che è quello sottoscritto, sia o non versato, la tassa controdistinta va corrisposta soltanto sull'aumento del capitale sociale, intendendo per aumento di

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		proroga e fusione delle società, giusta le disposizioni di cui ai Capi III a IX del Titolo V del Libro del lavoro del Codice civile:			capitale sociale ogni nuovo apporto di ricchezza che viene ad aggiungersi a quella precedentemente fornita alla Società, ovvero l'apporto di ricchezze versato per il reintegro del capitale svalutato e perduto.
		a) se trattasi di una società in nome collettivo od in accomandita semplice:			L'approvazione delle eventuali modificazioni non importanti aumento di capitale è soggetta al quinto delle tasse controindicate, con un minimo di L. 80.
		fino a L. 50.000 di capitale	100	Ordinario	Le tasse controindicate non sono dovute per le iscrizioni degli atti delle società cooperative.
		con capitale superiore a L. 50.000	200	Id.	
		b) se trattasi di una società per azioni, di una società in accomandita per azioni, o di una società a responsabilità limitata:			
		fino a L. 250.000 di capitale	350	Id.	
		oltre L. 250.000 e fino a L. 1.000.000	700	Id.	
		oltre L. 1.000.000 e fino a L. 2.000.000	1.400	Id.	
		per ogni milione o frazione di milione in più saranno dovute in aumento alle L. 1400	300	Id.	
62	—	Iscrizione nel suddetto registro delle imprese di atti delle società, diversi da quelli di cui al numero precedente, compresi quelli indicati ai Capi III a IX del Titolo V del succitato libro del lavoro	100	Id.	
63	N. 45 - Tabella *A*, R. D. 30 dicembre 1923-II, numero 3279	Trascrizione dei contratti di costruzione delle navi o degli aeromobili (articoli 238 e 853 del Codice di navigazione); degli atti costitutivi, traslativi od estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi (maggiori o minori) galleggianti, o loro carati, o su aeromobili o loro quote e su alianti libratori (articoli 250 ed 865 del detto Codice di navigazione); della dichiarazione di armatore o di esercente di aeromobile (articoli 271 e 875 Codice di navigazione); degli atti di costituzione, variazione e scioglimento della Società di armamento tra comproprietari (art. 279 Codice di navigazione); dell'ipoteca su navi o su aeromobili (articoli 567 e 1030 Codice di navigazone); di provvedimenti cautelari (articoli 684 e 1076 Codice di navigazione)	50	Id.	La tassa è dovuta per ciascun atto trascritto.
64	R. decreto-legge 23 aprile 1942-XX, n. 433. (Art. 10)	Licenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per l'esercizio della trebbiatura a macchina:			La licenza di trebbiatura ha valore soltanto per la macchina o le macchine trebbiatrici, per la specie o le specie di piante, per l'annata agraria e nell'ambito della Provincia per la quale è stata rilasciata.
		1) per trebbiatrice con battitore della lunghezza fino a m. 0,75	50	Id.	Il trebbiatore che intenda impiegare le proprie macchine nel territorio

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		2) per trebbiatrice con battitore di lunghezza superiore a m. 0,75 e fino ad un metro . .	80	Ordinario	di altre provincie deve sottoporre la licenza al visto di autorizzazione degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio (articolo 6 del R. decreto-legge 23 aprile 1942-XX, n. 433).
		3) per trebbiatrice con battitore superiore ad un metro .	100	Id.	La licenza è rilasciata a partire dal 1° maggio di ogni anno (art. 7 del R. decreto-legge succitato). La controindicata tassa dev'essere versata dagli aspiranti alla licenza per lo esercizio della trebbiatura a macchina all'atto in cui viene inoltrata la domanda per ottenere la licenza stessa, od il visto di autorizzazione. Fra le macchine trebbiatrici debbono comprendersi sia le trebbiatrici propriamente dette, in uso per qualsiasi specie di pianta, sia le altre macchine, quali sgranatoi, che compiono le operazioni di separazione delle granelle dal resto delle parti di pianta da cui sono portate.
65	R. decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1609	Licenza del Prefetto, Presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, per l'esercizio dell'industria della panificazione, con forni di potenzialità giornaliera:			La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati e per l'anno solare in cui è rilasciata) e va rinnovata entro il 31 dicembre di ogni anno. Qualsiasi modificazione che interessi l'entità degli impianti locali deve essere dallo esercente notificato al Prefetto per il rilascio di una nuova licenza (art. 17 della legge) col pagamento della relativa tassa. Per potenzialità di produzione giornaliera si intende la quantità di pane che può essere prodotta dal panificio nello spazio di 24 ore di lavoro continuativo (art. 18, ultimo capoverso della legge).
		1) fino a 2 quintali al giorno di pane	30	Id.	
		Rinnovo annuale	20	Id.	
		2) fino a 5 quintali al giorno di pane	50	Id.	
		Rinnovo annuale	40	Id.	
		3) fino a 10 quintali al giorno di pane	100	Id.	
		Rinnovo annuale	80	Id.	
		4) fino a 30 quintali al giorno di pane	150	Id.	
		Rinnovo annuale	120	Id.	
		5) fino a 50 quintali al giorno di pane	200	Id.	
		Rinnovo annuale	150	Id.	
		6) fino a 100 quintali al giorno di pane	300	Id.	
		Rinnovo annuale	250	Id.	
		7) fino a 150 quintali al giorno di pane	450	Id.	
		Rinnovo annuale	400	Id.	
		8) oltre 150 quintali al giorno di pane	600	Id.	
		Rinnovo annuale	550	Id.	
66	R. decreto-legge 9-11-1933-XII, n. 1696 e R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2287	Licenza per la produzione a scopo di vendita di vermut:			La licenza è per anno solare, scade il 31 dicembre di ogni anno. Per il pagamento della contro indicata tassa occorrerà esibire all'Ufficio del registro il certificato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste attestante la quantità di vermut che si intende preparare e mettere in commercio annualmente in caso di primo rilascio ovvero la
		a) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione non superi 1000 ettolitri all'anno .	200	Id.	
		b) per gli stabilimenti aventi potenzialità produttiva da oltre 1000 fino a 2000 ettolitri all'anno	400	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		c) per gli stabilimenti di potenzialità produttiva superiore ai 2000 ettolitri all'anno .	1.000	Ordinario	quantità di vermut venduta nell'anno in caso di rinnovazione della licenza.
67	**R. decreto-legge 8 aprile 1935-XIII, n. 745**	Licenza annuale per la produzione a scopo di vendita degli aperitivi a base di vino . . .	**Le stesse tasse di cui al numero precedente**		Valgono le norme del numero precedente.
68	—	Carta di autorizzazione per raccogliere piante officinali (articolo 1 della legge 6 gennaio 1931-IX, n. 99)	50	Ordinario	Per piante officinali si intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo, comprese nell'elenco ufficiale , approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (art. 1, capoverso, della legge 6 gennaio 1931-IX, n. 99).
69	—	Autorizzazione prefettizia per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi (art. 1, legge 18 giugno 1931-IX, n. 987 e R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700) . . .	100	Id.	I produttori ed i vivaisti che abbiano ottenuto l'autorizzazione controindicata, possono vendere i loro prodotti o la loro merce anche sui pubblici mercati, sia direttamente che a mezzo di terze persone e con le norme di cui al regolamento 12 ottobre 1933-XI, n. 1700 (art. 5 ultimo capoverso della legge 18 gugno 1931-IX, n. 987).
70	—	Licenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la produzione a scopo di commercio del materiale ovicolo e cunicolo da riproduzione (art. 8 del R. decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2298)	100	Id.	La licenza è personale e scade con la cessazione della azienda o col passaggio di essa ad altra ditta (ultimo capoverso art. 3 Regolamento 24 novembre 1938-XVII, n. 1824).
71	—	Autorizzazione della Sezione commerciale del Consiglio provinciale delle corporazioni per vendite straordinarie o di liquidazione (art. 1 del R. decreto-legge 19 gennaio 1939-XVIII, numero 294)	100	Id.	Sono considerate vendite straordinarie o di liquidazione quelle forme di vendite al pubblico, con le quali un commerciante cerca di esitare in breve tempo tutte le proprie merci e gran parte di esse, presentando al pubblico la vendita come occasione particolarmente favorevole. Rientrando nelle predette forme di vendita anche le realizzazioni di attività già fallimentari effettuate ad opera di privati rilevatori (art. 2 del R. decreto-legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 294). Non è richiesta la autorizzazione per la vendita di scampoli di tessuti o di rimanenze di magazzino, purchè siano presentate al pubblico come tali (art. 3 della legge succitata).
		OPERE PUBBLICHE E MINIERE			
72	**N. 60 - Tabella *A*, R. decreto-legge 26-9-1935-XIII, n. 1749. (All *F*)**	Dichiarazione che una opera è di pubblica utilità (legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni):			La tassa si riferisce tanto alle dichiarazioni di pubblica utilità fatte con legge, quanto con decreto reale, ministeriale o prefettizio. La tassa controindicata è pure dovuta ogni qual volta l'approvazione di progetti tecnici abbia anche efficacia di dichiarazione di pubblica utilità.
		se la spesa complessiva dell'opera fu prevista in somma non maggiore di L. 10.000 . . .	50	Id.	
		se maggiore di L. 10.000 e non di L. 50.000	150	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		se maggiore di L. 50.000 e non di L. 250.000	250	Ordinario	Non è dovuta tassa alcuna quando l'opera interessa esclusivamente lo Stato, oppure quando si tratta di opere che sono da considerarsi di pubblica utilità, perchè obbligatorie per disposto di legge.
		se maggiore di L. 250.000 e non di L. 1.000.000	500	Id.	Non è nemmeno dovuta la tassa sulle dichiarazioni di indifferibilità e di occupazione temporanea d'urgenza di immobili ai sensi dell'articolo 71 della citata legge del 1865.
		se maggiore di L. 1.000.000 e non di L. 2.000.000	750	Id.	I decreti di espropriazione e di occupazione dei fondi di cui agli articoli 30, 48 e 53 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono sottoposti alla registrazione col pagamento delle tasse stabilite dalla legge di registro, prima che ne vengano eseguite la trascrizione e la voltura nel catasto o nei libri censuari.
		per ogni milione o frazione di milione in più saranno dovute in aumento alle L. 750 . .	150	Id.	
73	N. 61 – Tabella *A*, R. D. 30 dicembre 1923-II, numero 3279	Decreto di proroga di concessioni per espropriazioni di utilità pubblica	50	Id.	
74	N. 66 – Idem.	Autorizzazione per impianti di condutture elettriche (articoli 108 e 113 del Testo unico delle leggi sulle acque e impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII, numero 1775 ed art. 78 delle istruzioni Ministeriali dell'11 aprile 1936-XIV)	200	Id.	L'autorizzazione è necessaria tanto per le nuove opere, quanto per le varianti a quelle esistenti (art. 111 del Testo unico controindicato). Quando la linea elettrica interessa il territorio di più provincie, e competenti a tale autorizzazione siano le Prefetture, essa è data dai rispettivi Prefetti con unico provvedimento o con provvedimenti connessi col pagamento di una unica tassa (articolo 78 delle istruzioni Ministeriali 11 aprile 1936-XIV). La tassa, ch'è dovuta anche per le autorizzazioni provvisorie, date ai sensi dell'art. 113 del Testo unico succitato, non va corrisposta ove detta autorizzazione diventi definitiva.
75	N. 33 – Tabella *B*, R. decreto-legge 26-9-1935-XIII, n. 1749, (All. *F*)	Autorizzazione per gli impianti di nuovi stabilimenti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti (art. 1 legge 12 gennaio 1933-XI, n. 141)	500	Id.	La tassa dev'essere corrisposta anche quando l'autorizzazione governativa di modifica o di ampliamento di impianto industriale venga fatta per delega. Gli stabilimenti industriali sono sottoposti alla preventiva autorizzazione per l'impianto o per l'ampliamento, col pagamento della relativa tassa di concessione governativa, quando abbiano per oggetto l'esercizio delle industrie indicate nell'articolo 1 del R. decreto 12 aprile 1937-XV, n. 841 (industria metallurgica e meccanica; industria chimica ed affini; industria cinematografica: industria tessile; industria della gomma ed affini; industrie alimentari; industria del freddo; industria del vetro; industria del cemento, refrettari, porcellane, abrasivi; industria per la produzione della carta e cartoni; industria dei bottoni di corozo e palma dum; industria per il taglio dei brillanti e delle pietre preziose).

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		ACQUE PUBBLICHE			
76	—	Autorizzazione di cui agli articoli 95 e 98 del Testo unico 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee	50	Ordinario	Sono escluse le acque termali, minerali e radioattive o comunque regolate da leggi speciali (art. 92 del Testo unico contro indicato). L'autorizzazione per la ricerca di acque sotterranee non può essere data per un tempo superiore ad un anno, ma può essere prorogata una o più volte per ulteriori periodi di sei mesi (art. 100, 1° capoverso del Testo unico controindicato). La proroga importa il pagamento della tassa controindicata.
77	—	Nulla osta dell'Autorità competente per la cessione dell'autorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque sotterranee (art. 100, 2° capoverso, del Testo unico 11 dicembre 1933 XII, n. 1775)	50	Id.	La proroga importa il pagamento della tassa controindicata.
		SERVIZI DI TRASPORTO TERRESTRI, FLUVIALI, LACUALI E MARITTIMI			
78	**Art. 2 - R. decreto legge 25 novembre 1935 - XIV, n. 2223**	Licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate ai sensi degli articoli 1, 2, 4 e 7 della legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1349, per servizi di autotrasporto di merci (art. 2 Regio decreto 25 novembre 1935-XIV, n. 2223): per ogni autoveicolo, comprese le appendici, e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui si riferisce la licenza, autorizzazione o concessione:			La controindicata tassa è anche dovuta per i noleggi di automobili, per trasporto di merci senza conducente. Nel caso di passaggio di proprietà di un autoveicolo già munito di licenza od autorizzazione per trasporto di merci, il nuovo proprietario per poter effettuare il trasporto di merci con detto autoveicolo deve munirsi di altra apposita licenza od autorizzazione, col relativo pagamento della tassa. Una nuova licenza di trasporto merci, col conseguente pagamento della tassa, occorre anche nel caso di cambiamento di residenza da provincia a provincia del proprietario dell'autoveicolo. Sono esonerati dalle tasse controindicate, giusta l'art. 3 del R. decreto-legge 25 novembre 1935-XIV, numero 2223: *a*) gli autoveicoli di proprietà delle persone indicate nell'art. 12, numeri 1 e 2, del R. decreto 28 giugno 1866, n. 3022; *b*) gli autoveicoli, adibiti al trasporto di merci, in dotazione fissa dei Corpi Armati dello Stato, purchè siano condotti da militari ed agenti, sia in divisa, sia muniti di apposito distintivo facilmente riconoscibile; *c*) gli autoveicoli, esclusivamente destinati al servizio di estinzione degli incendi; *d*) gli autoveicoli di proprietà delle Amministrazioni dello Stato, destinati esclusivamente al trasporto di merci necessarie per il normale svolgimento delle attività ad esse demandate;
		della portata fino a Kg. 100	30	Con marche	
		della portata fino a quintali 10	60	Id.	
		della portata fino a quintali 35	120	Id.	
		della portata oltre quintali 35	240	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
					e) gli autofurgoni, adibiti al trasporto degli effetti e pacchi postali, nell'ambito dei Comuni; *f*) gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le auto-innaffiatrici stradali, e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di merci e che a giudizio insindacabile del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi di opera; *g*) gli autofurgoni, destinati al trasporto di salme; *h*) le autovetture e le motocarrozzette destinate ad uso privato, per trasporto di persone, allorchè trasportino occasionalmente merci per conto esclusivo del proprietario; *i*) gli autoveicoli, adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto viaggiatori autorizzati anche al trasporto di bagagli, pacchi agricoli e merci a collettame in servizio di collegamento con le ferrovie e tramvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli.
79	N. 68 - Tabella *A*, R. D. 30 dicembre 1923-II, numero 3279	Concessione dell'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di linea per trasporto di persone o di cose, ai sensi dell'art. 225, 1° comma, del Codice della navigazione.	300	Ordinario	
80	—	Concessione dell'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna per rimorchio o per traino con mezzi meccanici, ai sensi dell'art. 225, 2° comma, del Codice della navigazione .	200	Id.	
81	—	Concessione dell'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna per trasporto, o per rimorchio o per traino, non compresi nei numeri precedenti, ai sensi dell'art. 226 del Codice della navigazione	150	Id.	
82	—	Autorizzazione al trasporto od al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta dell'Ufficio d'iscrizione sulla licenza di navigazione ai sensi dell'art. 227 del Codice della navigazione . .	100	Id.	
83	—	Abilitazione delle navi alla navigazione: *a*) con atto di nazionalità (art. 150 del Codice della navigazione)	150	Id.	La controindicata tassa è anche dovuta ogni qualvolta gli atti di abilitazione delle navi alla navigazione debbono essere rinnovati (art. 151 e 154 del Codice della navigazione).

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
		b) con passavanti provvisorio (art. 152 del Codice della navigazione).	50	Ordinario	Per il rilascio dell'atto di nazionalità non sono dovuti i diritti, di cui all'art. 42 della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti riguardanti la marina mercantile, modificata dal Regio decreto 22 marzo 1923-I, n. 830.
		c) con licenza per le navi minori o galleggianti (art. 153 del Codice della navigazione).	50	Id.	
84	N. 84 - Tabella *A*, R. D. 30 dicembre 1923-II, numero 3279	Vidimazione annuale da parte delle Prefetture delle patenti di abilitazione a condurre automobili, motocarrozzette, furgoncini, piroscafi e motoscafi.	50	Con marche	La vidimazione annuale deve essere effettuata non oltre il febbraio dell'anno cui si riferisce. Tale vidimazione, peraltro, non è obbligatoria per coloro che non intendano usufruire della patente nell'anno. Gli stranieri conducenti di automobili, decorso il termine stabilito dall'ufficio doganale nel certificato di circolazione provvisoria, debbono munirsi della patente di abilitazione (art. 102, 5° comma, del R. decreto 8 dicembre 1933-XII, n. 1740).
		CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEBITO PUBBLICO			
85	Art. 4 - R. decreto 31 dicem. 1923-II, n. 2940	Atti e certificati che l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, per il servizio dei depositi, rilascia su domanda degli aventi diritto:			
		a) per il primo foglio. . .	12	Id.	
		b) per ogni foglio in più occorrente	8	Id.	
86	N. 80 - Tabella *A*, R. D. 30 dicembre 1923-II, numero 3279	Ricevute di titoli di rendita presentati all'Amministrazione del debito pubblico per traslazione, tramutamento, annotazioni ed altre operazioni da eseguirsi presso la stessa Amministrazione: per ogni titolo di rendita depositato.	10	Id.	La tassa va corrisposta per tutte le operazioni *volontariamente* richieste dalle parti. Trattandosi di depositi di titoli per essere annotati di vincolo o di ipoteca, mediante semplice dichiarazione nei registri del debito pubblico, sono riscosse, oltre le tasse per le ricevute indicate nel presente numero, anche quelle stabilite della tariffa annessa alla legge di registro. Sono soggette alla controindicata tassa: 1) i certificati di usufrutto, a meno che non si presentino insieme col certificato di iscrizione, dovendosi in tal caso riscuotere una sola tassa, o non vengano prodotti soltanto per il pagamento delle rate; 2) le ricevute dei titoli di rendita costituenti la cauzione degli impiegati, presentati per le annotazioni di vincolo o svincolo; 3) le ricevute dei titoli di rendita, presentati per essere annotati di ipoteca o garanzia di gestioni esattoriali. Alla stessa tassa controindicata sono soggette anche le ricevute dei buoni poliennali, la cui gestione venne affidata alla Direzione generale del debito pubblico con R. decreto 6 marzo 1924-II, n. 299 per tutte le operazioni da eseguirsi presso la stessa amministrazione.

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
					La tassa può essere pagata anche in modo ordinario, quando i titoli da presentarsi al Debito pubblico sono più di venti. In tal caso il richiedente l'operazione dovrà presentare al competente Ufficio del registro del luogo ove viene richiesta detta operazione la domanda da cui risulti il numero dei titoli da depositare. Sulla domanda detto Ufficio emetterà dichiarazione di avere riscosso la tassa unendovi a corredo la quietanza Mod. 72 *A*.
87	N. 53 - Tabella *A*, R. D. 30 dicembre 1923-II, numero 3279	Decreto che accredita gli agenti di cambio e i notai presso l'Amministrazione del debito pubblico, ai sensi dell'articolo 204 del Regolamento generale del debito pubblico, 19 febbraio 1911, n. 298:			
		se presso la Direzione generale	500	Ordinario	
		se presso le Intendenze di finanza	250	Id.	
		PROFESSIONI ARTI E MESTIERI			
88	N. 82 - Idem.	Iscrizioni in albi, ruoli od elenchi per l'esercizio di professioni nei casi in cui da leggi, regolamenti o dalla presente tabella non sia stabilita una diversa tassa di concessione governativa.	150	Id.	La controindicata tassa è anche dovuta per l'iscrizione nell'albo degli attuari, di cui all'art. 1 della legge 9 febbraio 1942-XX, n. 194. Sono eccettuati dalla detta tassa gli insegnanti.
89	—	Iscrizione nel ruolo degli Amministratori giudiziari, di cui all'art. 12 del R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1595. . . .	100	Id.	
90	N. 52 - Idem.	Iscrizione dei mediatori nel ruolo dei Consigli provinciali delle corporazioni: per ogni 100 lire di cauzione da essi prestata, siano, o no, agenti di cambio	4	Id.	Col minimo di L. 120 col massimo di L. 1200. Agli effetti della regolare liquidazione della tassa i Consigli provinciali delle corporazioni dovranno comunicare all'Ufficio del registro competente, su richiesta del medesimo, l'ammontare della cauzione dal mediatore prestata.
91	Art. 1, 2, 3 - R. decreto-legge 25 giugno 1936-XIV, n. 1538 e legge 30 marzo 1942-XX, n. 511.	Iscrizione nell'albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche: *a*) iscrizione per lavori d'importo fino a L. 200.000	30	Id.	La controindicata tassa deve essere corrisposta entro il 31 dicembre di ciascun anno per mantenere in vigore l'iscrizione per l'anno successivo. L'iscrizione degli appaltatori nell'albo si effettua per le seguenti specializzazioni:
		b) iscrizione per lavori di importo fino a L. 500.000 . . .	50	Id.	*a*) lavori di terra e murari;
		c) iscrizione per lavoro di importo fino a L. 1.000.000 . .	80	Id.	*b*) lavori edilizi e in cemento armato;
		d) iscrizione per lavori di importo fino a L. 3.000.000 . .	100	Id.	*c*) lavori di restauri monumentali;
		e) iscrizione per lavori di importo fino a L. 5.000.000 . .	120	Id.	*d*) lavori idraulici, di acquedotti e fognature;

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	*NOTE*
		f) iscrizione per lavori di importo fino a L. 10.000.000 . .	150	Ordinario	*e*) opere marittime; *f*) opere a struttura metallica ; *g*) pavimentazioni stradali; *h*) lavori di armamento ferroviario; *l*) gallerie; *l*) impianti meccanici ed elettrici; *m*) impianti di conservazione e distribuzione di carburanti ed affini; *n*) opere e forniture varie. E' ammessa la iscrizione per più specializzazioni. Non possono essere iscritti nell'albo i fornitori industriali o commercianti che si occupano soltanto occasionalmente della messa in opera dei loro prodotti ad eccezione dei fornitori di pietrisco (art. 3 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1139; sostituito dalla legge 30 marzo 1942-XX, n. 511).
		g) iscrizione per lavori di importo fino a L. 20.000.000 . .	300	Id.	
		h) iscrizione per lavori di importo fino a L. 50.000.000 . .	500	Id.	
		i) iscrizione per lavori di importo fino a L. 100.000.000. .	1.000	Id.	
		l) iscrizione per lavori di importo fino a L. 200.000.000. .	2.000	Id.	
92	Art. 2 - R. decreto-legge 23 febbraio 1939-XVII. n. 309	Iscrizione negli elenchi autorizzati delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto dall'Amministrazione ferroviaria e postelegrafonica:			La controindicata tassa dev'essere corrisposta entro il 31 dicembre di ciascun anno per mantenere in vigore l'iscrizione per l'anno successivo.
		a) iscrizione per lavori di importo fino a L. 200.000 . . .	30	Id.	
		b) iscrizione per lavori di importo fino a L. 500.000 . . .	50	Id.	
		c) iscrizione per lavori di importo fino a L. 1.000.000 . .	80	Id.	
		d) iscrizione per lavori di importo fino a L. 3.000.000 . .	100	Id.	
		e) iscrizione per lavori di importo fino a L. 5.000.000 . .	120	Id.	
		f) iscrizione per lavori di importo fino a L. 10.000.000 . .	150	Id.	
		g) iscrizione per lavori di importo fino a L. 20.000.000 . .	300	Id.	
		h) iscrizione per lavori di importo fino a L. 50.000.000 . .	500	Id.	
		i) iscrizione per lavori di importo fino a L. 100.000.000. .	1.000	Id.	
		l) iscrizione per lavori di importo fino a L. 200.000.000. .	2.000	Id.	
93	Legge 20 marzo 1941-XIX, numero 366. (Articolo 30)	Iscrizione negli elenchi delle imprese ammesse a gestire i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 29 della legge 20 marzo 1941-XIX, numero 366:			Valgono le norme di cui al numero precedente. L'iscrizione è obbligatoria per la gestione di servizi non inferiori a L. 25.000 annue.
		a) iscrizione d'importo fino a L. 100.000	100	Id.	
		b) iscrizione d'importo fino a L. 300.000	120	Id.	
		c) iscrizione d'importo fino a L. 500.000	160	Id.	
		d) iscrizione d'importo fino a L. 1.000.000.	300	Id.	
		e) iscrizione d'importo illimitato	400	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
94	Legge 16 giugno 1939-XVII, numero 942 (Articoli 6 e 8)	Iscrizione all'albo nazionale:			La controindicata tassa, dovuta per ogni gestione tenuta, deve *essere* corrisposta entro il 31 dicembre di ciascun anno per mantenere in vigore l'iscrizione per l'anno successivo.
		a) degli esattori delle imposte dirette	200	Ordinario	
		b) dei collettori delle imposte dirette	90	Id.	
95	Legge 30 dicembre 1939-XVIII, numero 1886 e R. decreto 29 aprile 1940-XVIII, numero 473	Iscrizione nell'albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo:			Idem.
		In Comune:			
		con oltre 200.000 abitanti .	300	Id.	
		da oltre 100.000 a 200.000 abitanti	250	Id.	
		da oltre 60.000 a 100.000 abitanti.	200	Id.	
		da oltre 30.000 a 60.000 abitanti.	150	Id.	
		da oltre 10.000 a 30.000 abitanti.	100	Id.	
		fino a 10.000 abitanti. . .	50	**Id.**	
96	Tab. n. 4 – Testo unico 27 luglio 1934-XII, numero 1265	Licenza ed attestato di abilitazione, rilasciati per l'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie (articoli 140 e 142 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265):			
		a) per le arti dell'ottico, del meccanico ortopedico e dell'ernista.	100	Id.	
		b) per gli odontotecnici e per gli infermieri compresi i massaggiatori ed i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici	75	Id.	
		APPARECCHI E MATERIALI RADIOELETTRICI			
97	R. decreto-legge 3-12-1934-XIII, n. 1988 (Art. 2)	Licenza annuale di fabbricazione e montaggio, rilasciata dal Ministero delle comunicazioni:			La licenza è strettamente personale, vale per il locale in essa indicato e scade il 31 dicembre di ciascun anno, qualunque sia la data di emissione. Per le fabbriche, laboratori e negozi che si aprono dopo il 1° luglio, le tasse per la concessione delle rispettive licenze, relative al periodo intercedente dalla data della concessione al 31 dicembre dello stesso anno, sono ridotte alla metà. Coloro che sono forniti della licenza annuale di fabbricazione e montaggio possono, nelle officine o laboratori indicati nella licenza stessa, vendere al pubblico i materiali radio-elettrici, senza l'obbligo di munirsi della licenza di vendita, la quale è necessaria se la vendita sia eseguita in altro locale. In caso di vendita al pubblico di apparecchi e materiali radioelettrici costruiti, è necessaria anche la licenza podestarile che autorizza il commercio in articoli radio, con il pa-
		a) ai costruttori di materiali radioelettrici di qualsiasi tipo;			
		b) ai fabbricanti di apparecchi radioelettrici e delle loro parti sia per uso di radiocomunicazioni sia per altro impiego;			
		c) a coloro che eseguono il montaggio di parti staccate o di complessi di parti staccate, anche se non costituiscono apparecchi radiolettrici completi, sia di produzione nazionale sia importate	3.000	Id.	

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	NOTE
					gamento della relativa tassa di concessione governativa. Coloro che non intendono rinnovare la licenza per l'anno seguente hanno l'obbligo di farne denunzia entro il 31 dicembre al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e dei telegrafi. In mancanza di tale disdetta la tassa deve essere corrisposta anche per l'anno seguente (art. 11 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 1988). Per la tardiva domanda di rinnovazione della licenza si applica la pena pecuniaria da L. 100 a L. 2000 (art. 12 della legge succitata). Le scuole regie o pareggiate che curano l'insegnamento della radiotecnica sono esonerate dall'obbligo di chiedere la licenza di fabbricazione, ma debbono munirsi di apposita autorizzazione del Ministero delle comunicazioni. Il materiale costruito in dette scuole non può essere nè venduto, nè ceduto (art. 6 della legge succitata).
98	R. decreto - legge 3-12-1934 - XIII, n. 1988 (Art. 3)	Licenza annuale, rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, per la riparazione di apparecchi e materiali radioelettrici	450	Ordinario	Il possesso della licenza di riparazioni non conferisce la facoltà di eseguire montaggi di nuovi apparecchi o la fabbricazione di parti. Qualora si rendesse necessaria per la riparazione di apparecchi la sostituzione di qualche organo, i riparatori dovranno impiegare materiale acquistato dal commercio o fornito da fabbricanti, muniti di regolare licenza di fabbricazione. La licenza di riparazioni dà diritto alla vendita al pubblico di materiali radioelettrici alle condizioni indicate nel numero precedente. Per quanto altro valgono le norme di cui al suddetto numero precedente.
99	Idem. (Articolo 4)	Licenza annuale, rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, per la vendita di apparecchi e materiali radioelettrici	150	Id.	Il possesso della licenza di vendita è obbligatorio anche per coloro che sotto qualsiasi forma si occupano della vendita di apparecchi e materiali radioelettrici, compresi i rappresentanti di commercio, i viaggiatori, gli agenti di vendita in genere ed i procacciatori di affari. Per quanto altro valgono le norme di cui ai numeri precedenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO-LEGGE 21 giugno 1942-XX, n. **697**.
Anticipazioni su pensioni liquidate a cittadini italiani da Paesi stranieri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 17 ottobre 1941-XIX, n. 1159, convertito nella legge 22 gennaio 1942, n. 46;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a concedere, a datare dal 1° luglio 1942-XX, ai cittadini italiani bisognosi, residenti nel Regno, titolari di pensioni ordinarie statali, provinciali, comunali o di analoghi Enti pubblici di Paesi nemici o con i quali vi è rottura di rapporti diplomatici, una anticipazione periodica sulle pensioni stesse.

La misura di tale anticipazione è mantenuta entro il limite massimo della metà della pensione percepita dallo Stato estero, valutata al cambio ufficiale esistente alla vigilia dell'apertura delle ostilità o della rottura dei rapporti diplomatici.

Art. 2.

Le anticipazioni di cui all'articolo precedente sono stabilite in base a deliberazione della Commissione interministeriale prevista dall'art. 4 del R. decreto-legge 17 ottobre 1941-XIX, n. 1159, convertito nella legge 22 gennaio 1942, n. 46.

Art. 3.

Coloro che ritengono di avere diritto ad ottenere la concessione della anticipazione, debbono presentare al podestà del Comune di loro residenza, domanda, esente da bollo, con la formalità ed i documenti che saranno stabiliti dalla Commissione interministeriale di cui al precedente articolo.

Art. 4.

La Commissione di cui all'art. 2 ha facoltà di eseguire tutti gli accertamenti che riterrà del caso sulla sussistenza del diritto a percepire la pensione del Governo estero, sullo stato di bisogno e sulla cittadinanza dei richiedenti.

Le deliberazioni della Commissione sono definitive.

Art. 5.

A decorrere dal 1° luglio 1942-XX cessano le anticipazioni già concesse ai pensionati di cui all'art. 1 dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, che sarà rimborsato dal Ministero delle finanze delle somme erogate a tale scopo.

Art. 6.

Il Ministero degli affari esteri comunicherà, non appena le circostanze lo consentiranno, ai Governi ed Enti per conto dei quali si dispongono tali anticipazioni l'elenco dettagliato dei pagamenti effettuati ai sensi e con le modalità degli articoli precedenti.

Art. 7.

I pagamenti in acconto potranno essere sospesi in qualsiasi momento dal Ministero competente, sentito il parere della Commissione interministeriale.

Art. 8.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 21 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — CIANO

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, *foglio* 124. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1942-XX, n. **698**.
Nuove disposizioni in materia di maggiori utili relativi allo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Vista la legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813;
Visto il R. decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 520;
Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, è sostituito dal seguente:

Gli utili prodotti da nazionali o da stranieri nel Regno e, in quanto soggetti all'imposta di ricchezza mo-

bile, gli utili prodotti da nazionali all'estero fino alla data che sarà stabilita con apposito provvedimento legislativo, nell'esercizio di attività industriali e commerciali o in affari derivanti dall'esercizio di attività intermediarie, sono soggetti, in ciascun anno, per la parte eccedente il reddito ordinario, ad una imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

La differenza tra il reddito complessivo ed il reddito accertato per ciascun anno all'imposta di ricchezza mobile, secondo le norme che ne regolano l'applicazione, è soggetta all'imposta medesima a decorrere dal 1° gennaio 1941.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1941 anche agli utili derivanti dall'esercizio di affittanze agrarie.

Art. 2.

L'art. 2 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, è sostituito dal seguente:

Per le società ed enti tassati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile in base a bilancio, il reddito ordinario è costituito dalla media di tutti i redditi prodotti negli anni 1937 e 1938, ad esclusione dei redditi di natura fondiaria e degli interessi dei titoli dello Stato e di ogni altro titolo dichiarato esente da ogni imposta presente e futura in forza di espressa disposizione di legge. I redditi soggetti alla imposta di ricchezza mobile si tengono in calcolo per l'importo definitivamente accertato all'imposta medesima ai fini della tassazione per gli anni 1937 e 1938.

Per i contribuenti non tassati ai fini della imposta di ricchezza mobile in base a bilancio, il reddito ordinario è costituito da quello definitivamente accertato o accertabile all'imposta medesima per l'anno 1938.

Quando, tuttavia, il reddito di cat. *C*-1 definitivamente accertato per l'anno 1938 sia stato rettificato in aumento con effetto dal 1° gennaio 1939, il reddito ordinario è costituito da quello risultante dalla rettifica. La stessa disposizione si applica per i redditi di cat. *B* che siano stati rettificati in aumento con effetto dal 1° gennaio 1940, con esclusione dal reddito risultante dalla rettifica della parte che sia stata eventualmente determinata in relazione a circostanze certe, di carattere continuativo, verificatesi posteriormente al 31 dicembre 1938.

Qualora il reddito ordinario, determinato a mente dei commi precedenti, risulti inferiore all'8 % del capitale investito nel biennio 1937-1938 o del capitale investito nel 1938, valutato il capitale stesso ai sensi del successivo art. 6, esso, per le imprese industriali e commerciali, è considerato pari alla misura percentuale predetta.

Quando per gli affari derivanti dall'esercizio di attività intermediarie, manchi il reddito accertato o accertabile ai fini dell'imposta di ricchezza mobile per l'anno 1938, o trattasi di attività iniziata posteriormente, il reddito ordinario è valutato, a decorrere dall'anno 1941, nella misura fissa di L. 15.000.

Per le aziende produttrici dei servizi indicati all'art. 4 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, numero 1746, il reddito ordinario, determinato in base al precedente articolo, sarà maggiorato, dal giorno in cui intervenga una modificazione dei prezzi rimasti bloccati, in misura proporzionale all'aumento dei prezzi medesimi.

Art. 3.

L'art. 3 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, è sostituito dal seguente:

Per le ditte costituite posteriormente al 31 dicembre 1938, il reddito ordinario è determinato mediante opportuni confronti con il reddito ordinario accertato nei riguardi di ditte della stessa categoria, esistenti nella stessa località o, in mancanza, nella località viciniore, salva l'applicazione del quarto comma dell'articolo precedente.

Nel caso di aziende gestite da ditte individuali o da società non azionarie che, per effetto di cessione a titolo oneroso o gratuito, siano passate ad altro titolare, il reddito ordinario è rappresentato da quello accertato o accertabile per l'anno 1938 in confronto di chi, in questo anno, gestiva l'azienda, salva anche in questo caso l'applicazione del quarto comma dell'articolo precedente.

Nel caso di aziende che siano state conferite in società, il reddito ordinario della società cui il conferimento è stato fatto è rappresentato dal reddito ordinario della società stessa prima del conferimento, cumulato con quello che sia stato accertato, prima del conferimento stesso, in confronto dell'azienda assorbita.

Per i contratti di appalto o di fornitura che, a mente dell'articolo 8 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, danno luogo a separato accertamento di imposta di ricchezza mobile, il reddito ordinario è accertato, ad appalto o fornitura esauriti, determinando quello che sarebbe stato il prezzo di ciascun appalto e di ciascuna fornitura, se essi fossero stati assunti nel 1938 ed applicando al prezzo medesimo i criteri e coefficienti di profitto normalmente adottati nell'anno suddetto ai fini dell'accertamento del reddito di ricchezza mobile.

Le società ed enti tassati in base a bilancio ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, la cui attività consista nell'assunzione di appalti o forniture, quando dimostrino di avere effettuato contratti di appalto o di fornitura in misura superiore a quelli effettuati nel biennio 1937-1938, possono chiedere che il reddito ordinario sia determinato, con le norme di cui al comma precedente, sulla base della media dei criteri e coefficienti di profitti normalmente adottati negli anni 1937-1938 ai fini dell'accertamento del reddito di ricchezza mobile in confronto di contribuenti non tassati in base a bilancio.

La medesima facoltà hanno gli Uffici distrettuali con effetto dall'anno 1941, quando dimostrano che i contratti di appalto o di fornitura effettuati dalle società ed enti sono in misura inferiore a quelli effettuati nel biennio 1937-1938, purchè il reddito complessivo degli appalti e forniture eseguiti in ciascun anno sia superiore al reddito ordinario, calcolato ai sensi del primo comma dell'art. 2.

Art. 4.

All'art. 4 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, è sostituito il seguente:

La determinazione del reddito complessivo di ciascun anno da confrontare col reddito ordinario agli effetti

dell'accertamento del maggior utile soggetto alla imposta straordinaria, è eseguita in base alla somma di tutti i redditi prodotti nell'anno, con deduzione di quelli di natura fondiaria e degli interessi dei titoli dello Stato e di ogni altro titolo dichiarato esente da ogni imposta presente e futura in forza di espressa disposizione legislativa, in proporzione, questi ultimi, della quota parte dell'esercizio per cui è durato il possesso dei titoli, ma in misura non superiore alla consistenza risultante dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente al 1° aprile 1940.

Per gli istituti di credito e per quelli di assicurazione, la deduzione degli interessi dei titoli indicati nel comma precedente è ammessa, con effetto dall'anno 1941, per il loro intero ammontare, ma sempre in proporzione alla quota parte dell'esercizio per cui è durato il possesso dei titoli.

Ai fini della determinazione del reddito di cui al primo comma, per le società ed enti tassati ai fini della imposta di ricchezza mobile in base a bilancio i redditi soggetti alla imposta medesima si tengono in calcolo per l'importo definitivamente accertato a detta imposta sul bilancio di competenza di ciascun anno, inteso tale bilancio ai sensi dell'art. 12 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231.

Concorrono a formare il reddito complessivo, ai fini della imposta straordinaria, tutte le somme erogate per compensi a qualsiasi titolo al personale, in eccedenza al blocco degli stipendi, per gratificazioni, in eccedenza a quelle corrisposte nell'anno 1938, nonchè tutte le somme la cui erogazione non sia strettamente inerente alla produzione del reddito, per la parte eccedente l'importo erogato nell'anno 1938.

La disposizione del comma precedente non modifica le norme relative alla detrazione dal reddito lordo di categoria *B* ai fini dell'applicazione della imposta di ricchezza mobile con conseguente tassazione in categoria *C*-2.

Art. 5.

All'art. 5 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813. è sostituito il seguente:

Per le società ed enti tassati ai fini della imposta di ricchezza mobile in base a bilancio, che siano stati costituiti dopo il 31 dicembre 1938, il reddito ordinario è considerato pari all'8 % del capitale investito in ciascun anno, da valutarsi con le norme del successivo art. 6, sempre che esso non risulti inferiore alla somma necessaria per garantire al capitale un dividendo pari al 6,50 %: in caso contrario il reddito ordinario è considerato pari alla somma predetta.

La stessa disposizione si applica anche per le società ed enti costituiti nel corso dell'anno 1938, il cui primo esercizio si sia chiuso dopo il 31 dicembre dell'anno medesimo.

E' tuttavia in facoltà delle società ed enti indicati nei commi precedenti di chiedere che il reddito ordinario sia determinato mediante opportuni confronti con il reddito ordinario accertato, con le norme di cui al primo comma dell'art. 2, nei riguardi di società ed enti della stessa categoria, esistenti nella stessa località o, in mancanza, nella località viciniore.

Art. 6.

Dopo l'art. 5 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, è aggiunto il seguente articolo:

Nelle operazioni di speculazione su beni immobili, sia di carattere isolato, sia dipendente dall'esercizio di una attività continuativa, il maggior utile da assoggettare all'imposta straodinaria è rappresentato dalla differenza tra l'utile accertato per ciascuna operazione e quello che sarebbe stato l'utile ricavabile dalla operazione medesima se essa fosse stata effettuata nell'anno 1938.

La disposizione contenuta nel comma precedente si applica tanto ai contribuenti non tassati in base a bilancio ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, quanto alle società ed enti tassati, ai fini della imposta suddetta, in base a bilancio, nei casi previsti nell'ultima parte del quinto comma ed al sesto comma dell'art. 12.

Art. 7.

A decorrere dall'anno 1941, è soppressa la disposizione contenuta alla lettera *d*) del n. 1 dell'art. 7 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813.

Art. 8.

L'art. 9 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, è abolito, con effetto dal 1° gennaio 1941.

Art. 9.

L'art. 10 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, è sostituito dal seguente:

Quando, posteriormente al 31 dicembre 1938, siano stati attivati impianti nuovi o derivati da trasformazione di impianti preesistenti, preordinati tutti alla esecuzione di opere e forniture interessanti la difesa o l'apprestamento militare del Paese, è ammessa dall'utile eccedente il reddito ordinario la detrazione di una quota di ammortamento fino al 30 % del costo dei nuovi impianti o delle trasformazioni per il primo anno, fino al 50 % pel secondo anno, fino al 60 % pel terzo anno. Quando l'ammortamento ha raggiunto il 60 %, la detrazione è ammessa in ragione del 10 % all'anno.

Le percentuali di cui al comma precedente si applicano con effetto dalla tassazione relativa all'anno 1941.

Col provvedimento legislativo che disporrà la fine dell'applicazione della presente legge, sarà stabilito quale valore residuo debba attribuirsi agli impianti. La differenza tra il costo originario dei nuovi impianti e delle trasformazioni e detto valore residuo, non ancora ammortizzato ai sensi del primo comma, sarà ammessa in detrazione per intero dagli utili straordinari dell'ultimo anno.

Le ordinarie quote di deperimento e consumo ammesse in detrazione dal reddito imponibile possono essere, nei casi in cui gli impianti siano stati continuativamente soggetti ad un lavoro eccedente quello normale, maggiorate in relazione all'aumento di ore lavorative ed agli altri elementi idonei a dimostrare il maggior logorio degli impianti.

Art. 10.

L'art. 11 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, è, con effetto dall'anno 1941, sostituito dal seguente:

L'imposta straordinaria indicata all'art. 1 non si applica quando il reddito complessivo non superi in ciascun anno le L. 15.000.

Non vi è altresì applicazione dell'imposta straordinaria quando la eccedenza sul reddito ordinario non raggiunga le L. 8000.

L'imposta stessa si applica sulle quote di reddito eccedenti quello ordinario nella misura seguente:

del 20 per cento sulla quota non superiore al quinto del reddito ordinario;

del 30 per cento sulla quota superiore al quinto e fino ai tre quinti del reddito ordinario;

del 40 per cento sulla quota superiore ai tre quinti e fino ad un ammontare pari al reddito ordinario;

del 60 per cento sulla ulteriore eccedenza.

Qualora il reddito complessivo non superi in ciascun anno le L. 50.000 le aliquote precedenti sono ridotte alla metà.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria, la eccedenza sul reddito ordinario è calcolata al netto dell'imposta di ricchezza mobile.

Per le aziende di credito e di assicurazione le aliquote suddette sono applicate tenendo conto del reddito medio del biennio 1937-1938 esclusa qualsiasi detrazione.

Art. 11.

L'art. 12 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, è sostituito dal seguente:

L'applicazione della imposta istituita con la presente legge spetta agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

Per l'accertamento dei redditi soggetti all'imposta, per la prescrizione dell'azione della finanza, per la risoluzione delle controversie e per quanto altro non sia espressamente disposto nella presente legge valgono le norme vigenti per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile. Le stesse norme valgono anche per la rettifica delle dichiarazioni, fatta eccezione per quanto riflette il termine delle dichiarazioni presentate dai contribuenti non tassati, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, in base a bilancio, tale termine restando fissato, in ogni caso, al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione è presentata.

Tuttavia, a formare il reddito complessivo di ciascun anno non concorre l'utile derivante da alienazione, impiego o rivalutazione delle merci di proprietà dell'azienda, limitatamente ad una consistenza pari a quella media esistente nel biennio 1937-1938 o nell'anno 1938, a seconda che si tratti di società ed enti tassati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile in base a bilancio ovvero di contribuenti diversi.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, si detrae dal reddito accertato in ciascun anno quella parte che corrisponde all'utile conseguito nell'anno medesimo dall'alienazione, impiego o rivalutazione della consistenza merci sopra indicata.

Salvo quanto disposto all'art. 6 per le operazioni di speculazione su immobili, non concorre a formare il reddito complessivo il plusvalore realizzato mediante l'alienazione di immobili o titoli di proprietà dell'azienda, a meno che tale alienazione costituisca l'oggetto della normale attività dell'azienda stessa.

Le norme del terzo, quarto e quinto comma del presente articolo non si applicano nel caso di cessazione dell'azienda, anche se dipendente da cessione.

L'Amministrazione finanziaria, d'accordo con i rappresentanti delle Associazioni sindacali interessate e dell'Associazione fra le Società italiane per azioni, può stabilire criteri e coefficienti per la pratica applicazione delle disposizioni contenute nel terzo e quarto comma del presente articolo.

Art. 12.

Le disposizioni degli articoli da 1 a 11, in quanto non sia diversamente stabilito negli articoli stessi, si applicano in tutti i casi in cui l'accertamento dei maggiori utili relativi allo stato di guerra non sia già, all'entrata in vigore del presente decreto, divenuto definitivo.

Art. 13.

Il termine del 31 gennaio stabilito al primo comma dell'art. 16 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, è sostituito dal termine del 31 marzo.

Il termine di tre mesi dalla esecuzione del contratto o dal compimento dell'affare, stabilito al terzo comma del medesimo art. 16, è sostituito dal termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esecuzione del contratto o del compimento dell'affare.

Art. 14.

All'art. 18 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, è sostituito il seguente:

All'imposta istituita con il presente decreto si applicano i privilegi generali e speciali stabiliti per la imposta di ricchezza mobile e per la riscossione di essa valgono le norme contenute nelle leggi vigenti per la riscossione delle imposte dirette.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 109 del Regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, è data facoltà agli Uffici distrettuali delle imposte dirette di iscrivere provvisoriamente anche in ruoli straordinari, sulla base dell'avviso di accertamento o di rettifica da essi notificato, una quota pari al 40 % dei maggiori utili accertati, o del 50 % se i maggiori utili derivano da appalti o forniture che non cadano sotto l'applicazione del successivo art. 15.

L'insolvenza del contribuente nel pagamento di una rata scaduta determina l'immediata esigibilità delle altre rate del ruolo ancora da scadere. A questo effetto, i termini per l'esecuzione dell'unica procedura mobiliare, per la espropriazione presso terzi, per la procedura immobiliare e per la presentazione delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità decorrono dalla scadenza della rata non pagata.

Quando la rata o le rate scadute, con le relative indennità di mora e compensi per atti esecutivi, vengano assolte prima del compimento dell'esecuzione, si ripristina la normale rateazione per l'imposta iscritta a ruolo ancora da scadere.

Per la riscossione gli esattori hanno facoltà di agire sugli immobili del debitore anche prima dell'esecuzione sui beni mobili.

L'avviso d'asta deve essere trascritto entro il termine di tre mesi dall'ultimo giorno di scadenza della rata non pagata.

L'Intendente di finanza, qualora abbia motivo di ritenere che il contribuente possa sottrarsi al pagamento della imposta, può, in via amministrativa, an-

che prima della notificazione dell'avviso di accertamento o della rettifica, domandare all'autorità giudiziaria il sequestro conservativo su tutte le somme ed i beni mobili e immobili di pertinenza del contribuente, anche se dati in cauzione. Il sequestro può essere domandato anche per le cauzioni prestate da terzi, ma in questo caso per garantire soltanto la riscossione della imposta e delle penalità dovute sul corrispondente appalto o fornitura.

Al sequestro conservativo di cui al presente articolo non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 674 e 675 del Codice di procedura civile. Esso non richiede seguito di convalida ed è efficace finchè sono attivati gli atti di esecuzione fiscale.

I cessionari di una azienda commerciale od industriale sono solidalmente responsabili dell'intera imposta gravante i redditi dei precedenti esercenti la azienda ceduta e delle sopratasse e penalità pecuniarie dovute dai medesimi in dipendenza di detti redditi, anche quando la cessione dell'azienda stessa sia anteriore all'epoca della dichiarazione o all'avviso di accertamento dei redditi di cui trattasi. A questi effetti si ritiene cessionario chi in qualunque luogo continua l'azienda già esercitata dal cedente. L'esercizio negli stessi locali della industria o del commercio già esercitati da altri costituisce presunzione della cessione.

Art. 15.

Dopo l'art. 18 della legge 1° luglio 1940-XVIII, numero 813, è aggiunto il seguente:

Le Amministrazioni dello Stato, nel disporre i pagamenti relativi ai singoli appalti e forniture, sono tenute a trattenere una somma pari all'uno per cento dell'importo dei pagamenti stessi ed a farne il versamento in Tesoreria, mediante distinta nominativa in duplice esemplare.

La Sezione di Regia tesoreria, che riceve il versamento, restituisce all'Amministrazione uno degli esemplari della distinta in segno di ricevuta, rilasciando contemporaneamente regolare quietanza, intestata a ciascun nominativo compreso nella distinta, per i singoli importi parziali indicati nella distinta medesima. Tale quietanza sarà, a cura dell'Amministrazione che ha eseguito il versamento, consegnata ai singoli interessati e sarà accettata in pagamento della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra ed eventualmente delle altre imposte dirette erariali dovute dall'intestatario.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno emanate le norme per l'applicazione della disposizione contenuta nel presente articolo.

Art. 16.

L'art. 21 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, è sostituito dal seguente:

Le sanzioni punitive vigenti per l'accertamento e la riscossione delle imposte dirette sono estese all'applicazione della presente legge con le varianti seguenti:

1° la misura massima dell'ammenda comminata dagli articoli 15, 20 e 27 del R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608, è elevata a L. 10.000;

2° la misura massima della multa comminata dall'art. 18 del citato Regio decreto è elevata a L. 25.000;

3° la pena pecuniaria comminata dall'art. 21 del citato Regio decreto è stabilita, per le infrazioni alle norme dell'art. 15 del decreto stesso, nella misura da L. 100 a L. 5000 per ciascuna infrazione, salvo le altre sanzioni nel detto art. 21 richiamate.

Le disposizioni di cui all'art. 25 e seguenti del citato R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608, sono applicabili alla scadenza della prima rata non pagata dell'imposta straordinaria.

Art. 17.

L'art. 22 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, è sostituito dal seguente:

Le riserve costituite con redditi sfuggiti alla tassazione e gli accantonamenti non tassati, in quanto siano trasferiti a capitale, sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile nell'esercizio in cui tale passaggio si verifica e, se trattasi di redditi prodotti successivamente al 31 dicembre 1938, concorrono a formare il reddito complessivo dell'esercizio in cui si verifica il trasferimento a capitale, ai fini dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

I trasferimenti di riserve ed accantonamenti a capitale non danno luogo, fermi restando gli accertamenti già divenuti definitivi, all'applicazione dell'imposta cedolare e dell'imposta straordinaria progressiva sui dividendi; neppure sono tenuti in calcolo nella formazione della media ai fini dell'imposta straordinaria suddetta per gli esercizi i cui bilanci saranno approvati dopo la entrata in vigore della presente disposizione.

L'imposta cedolare e, ricorrendo le condizioni, l'imposta straordinaria progressiva sui dividendi si applicano sulle riserve delle società azionarie che si trasformino in società in nome collettivo o in accomandita semplice, all'atto della trasformazione.

La distribuzione agli azionisti delle riserve trasferite a capitale, effettuata in occasione di riduzione di capitale o in dipendenza dello scioglimento della società, dà luogo all'applicazione dell'imposta cedolare e, ricorrendo le condizioni, dell'imposta straordinaria progressiva sui dividendi.

La disposizione del comma precedente non si applica quando si tratti di riserve trasferite a capitale prima della entrata in vigore delle leggi istitutive delle imposte indicate al comma stesso, oppure trasferite in conformità all'art. 30 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937-XV, n. 1729, convertito con modificazione nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 19, ed all'art. 22 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, nonchè di riserve per le quali l'imposta cedolare ed eventualmente l'imposta straordinaria progressiva sui dividendi siano già state definitivamente accertate all'atto del trasferimento a capitale, nè quando si tratti di saldi attivi di rivalutazione monetaria legittimamente trasferiti a capitale.

L'art. 4 della legge 18 aprile 1941-XIX, n. 277, è abolito.

Art. 18.

Dopo l'art. 22 della legge 1° luglio 1940-XVIII, numero 813, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 23. — La differenza tra il reddito complessivo ed il reddito ordinario, dedotte l'imposta di ricchezza mobile e l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, è, previa detrazione di una

quota pari al 20 % del reddito ordinario, indisponibile e deve essere investita nello speciale titolo di Stato di cui al R. decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 520, intestato al nome, sottoposto al vincolo di destinazione agli scopi indicati nel presente decreto e soggetto alle limitazioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del Regio decreto-legge sopra citato. Le somme così investite saranno, dopo la cessazione dello stato di guerra, destinate, innanzi tutto, all'ammortamento degli impianti, a prezzo di ricostruzione, alla ricostituzione, a prezzo di rinnovo, del monte merci, e, per la eventuale eccedenza, agli scopi che saranno stabiliti con apposito provvedimento legislativo.

E' consentito di utilizzare il predetto titolo di Stato, durante il periodo della guerra, qualora il reddito complessivo di singoli esercizi risulti inferiore al reddito ordinario, per la copertura della differenza tra il reddito complessivo e quello ordinario, nonchè per la ricostruzione di cespiti aziendali che siano stati distrutti o danneggiati per fatto di guerra.

Ai fini della applicazione del comma precedente, è data facoltà al Ministro per le finanze di disporre il tramutamento al portatore degli speciali titoli di Stato, liberandoli dal vincolo e dalle limitazioni stabiliti dal presente decreto.

L'obbligo dell'investimento ha efficacia per i maggiori utili che si sono prodotti dall'anno 1939.

La disposizione del primo comma del presente articolo non si applica quando il reddito complessivo non supera le L. 50.000.

Art. 24. — In deroga alla disposizione dell'articolo precedente, le società ed enti hanno la facoltà di distribuire, in eccedenza, per le società azionarie, al limite massimo dei dvidendi distribuibili a mente della legge 18 aprile 1941-XIX n. 277, e in esenzione dall'imposta cedolare e dall'imposta straordinaria progressiva sui dividendi, il 40 % dei titoli speciali dello Stato rappresentanti l'investimento di cui all'art. 23, a condizione che un ammontare dei titoli stessi pari alla metà di quello distribuito sia riversato allo Stato come sovrimposta alla imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

L'esercizio della facoltà prevista al comma precedente è autorizzato dal Ministro per le finanze il quale fissa la quota dei titoli da annullare per il versamento del relativo importo come sovrimposta all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, e la quota da distribuire ai singoli azionisti mediante intestazione ai medesimi dei titoli, che rimangono soggetti alle limitazioni stabilite al secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 520.

Il provvedimento legislativo da emanarsi, dopo la cessazione dello stato di guerra, a mente del primo comma dell'art. 23 detterà le norme per la liberazione dei titoli speciali dello Stato distribuiti agli azionisti ai sensi del presente articolo, dalle limitazioni indicate al comma precedente. I titoli così liberati saranno accettati, al valore nominale, in pagamento di imposte dirette erariali anche prima della loro scadenza.

Art. 25. — Entro i 60 giorni da quello in cui l'accertamento dei maggiori utili è stato concordato o da quello in cui è venuto in possesso della decisione di primo grado sull'accertamento medesimo, l'Ufficio distrettuale notifica al contribuente l'ammontare del maggior utile, risultante dal concordato o dalla decisione trascurando la frazione di L. 100, da investire nello speciale titolo dello Stato ai sensi dell'art. 23, con l'intimazione di eseguirne il versamento in Tesoreria, anche a mezzo di conto corrente postale, in sei rate bimestrali, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di notificazione dell'intimazione, indicando l'importo della prima rata e di quelle successive, nonchè l'ammontare della minor somma dovuta per effetto dell'abbuono previsto nel terzo comma del presente articolo.

Quando il versamento venga eseguito oltre il decimo giorno non festivo da quello di decorrenza di ciascuna rata, è dovuta a favore dell'Erario una indennità di mora in ragione del 3 %.

Nel caso che il versamento dell'intero importo per cui è stata fatta la intimazione sia effettuato in unica soluzione, non oltre il decimo giorno non festivo da quello di decorrenza della prima rata, è accordato un abbuono del 5 % sull'intero ammontare della somma dovuta.

Per i maggiori utili il cui accertamento sia divenuto definitivo o per i quali sia intervenuta una decisione di primo grado prima della pubblicazione del presente decreto, l'intimazione di versamento è notificata entro 90 giorni dalla pubblicazione stessa ed il versamento deve essere eseguito in 12 rate bimestrali, con l'abbuono del 5 % qualora il versamento dell'intera somma dovuta sia effettuata in unica soluzione nel termine stabilito nel terzo comma del presente articolo.

Art. 26. — Ai fini delle disposizioni del precedente articolo, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette trasmette copia della intimazione notificata ai singoli contribuenti alla Intendenza di finanza ed altra copia alla Sezione di Regia tesoreria provinciale, la quale, ove i versamenti non siano eseguiti entro il secondo mese di ciascuna rata, ne dà comunicazione alla Intendenza di finanza, che ordina all'Ufficio distrettuale di formare un ruolo straordinario, riscuotibile in unica soluzione alla più prossima scadenza, per l'intero importo ancora dovuto, aumentato della indennità di mora a favore dell'Erario in ragione del 6 % e dell'aggio di riscossione a favore dell'esattore.

Il ruolo straordinario è formato in triplice copia: una di esse è trattenuta dall'Intendenza di finanza e le altre due sono rimesse, rispettivamente, all'esattore ed alla Sezione di Regia tesoreria.

Per la riscossione del ruolo straordinario si applicano le norme valevoli per la riscossione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, escluso l'obbligo del non riscosso per riscosso e salvo quanto disposto nel successivo art. 28.

Art. 27. — La Sezione di Regia tesoreria rilascia ricevuta di ciascun versamento, applicando l'indennità di mora di cui al secondo comma dell'art. 25 nei casi di ritardo nel versamento delle singole rate.

All'atto del versamento a saldo della somma dovuta da ogni singolo obbligato, la Sezione di Regia tesoreria ritira tutte le ricevute dei singoli versamenti in conto capitale e rilascia, in sostituzione, la ricevuta per l'importo complessivo. Le ricevute ritirate, insieme alla copia dell'intimazione di cui al precedente art. 26, sono rimesse dalla Sezione di Regia tesoreria alla Direzione generale del debito pubblico per l'emissione del titolo nominativo, con l'indicazione dell'importo e delle generalità della persona o denominazione dell'ente cui deve essere intestato.

La Direzione generale del debito pubblico procede alla iscrizione con decorrenza dal primo giorno del semestre in corso alla data del versamento a saldo in conto capitale e rilascia il titolo con godimento dal semestre in corso all'atto della emissione, salvo a regolare il pagamento degli interessi relativi al periodo dalla decorrenza dell'iscrizione a quella del godimento del titolo.

La Sezione di Regia tesoreria provvede alla consegna del titolo all'intestatario, previo ritiro della ricevuta di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 28. — Nei casi in cui la riscossione abbia luogo a mezzo di ruolo straordinario, l'esattore notifica agli interessati l'importo dovuto in conto capitale, quello per indennità di mora e quello per aggio di riscossione, ingiungendo di eseguire il versamento in unica soluzione alla Sezione di Regia tesoreria provinciale, a mezzo di conto corrente postale, entro il termine di cui all'art. 26. La ricevuta del versamento in conto corrente postale è consegnata all'esattore.

La Sezione di Regia tesoreria rilascia distinte ricevute in conto capitale e per indennità di mora e corrisponde all'esattore l'aggio di riscossione.

Decorso un mese dal termine di cui al primo comma del presente articolo senza che sia stata data all'esattore la prova dell'eseguito pagamento, si fa luogo al procedimento coattivo. Le somme riscosse in sede esecutiva con imputazione ad indennità di mora, aggio di riscossione ed importo capitale da investire nello speciale titolo di Stato, detratti i compensi e diritti per la procedura esecutiva, devono essere versate distintamente a nome dell'obbligato nel conto corrente postale intestato alla Sezione di Regia tesoreria, che rilascia ricevuta come al comma precedente.

Per la emissione dei titoli dello Stato nei casi previsti nel presente articolo valgono le norme dell'articolo 27.

Art. 29. — Nei casi in cui l'investimento nello speciale titolo di Stato ha avuto luogo in base ad accertamento provvisorio del maggior utile è eseguito conguaglio in base all'accertamento definitivo.

Allorquando dal conguaglio risulti una differenza in più di maggior utile, per l'investimento della medesima nello speciale titolo di Stato si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26, 27 e 28.

Allorquando, invece, dal conguaglio risulti una differenza in meno di maggior utile, la medesima sarà dall'Ufficio distrettuale portata a scomputo del maggior utile da investire negli anni successivi, salvo all'interessato di domandare entro trenta giorni da quello della firma del concordato o da quello in cui ha avuto legale conoscenza della decisione definitiva, la disponibilità di una quota del titolo emesso pari, in valor nominale, alla maggior somma investita, trascurandosi la frazione di L. 100. Detta quota è accettata, al valor nominale, in pagamento di imposte dirette erariali anche prima della scadenza.

Art. 30. — Per i maggiori utili relativi agli anni 1939 e 1940, la notifica con intimazione di cui all'articolo 25 è eseguita nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Lo stesso termine vale per i maggiori utili relativi all'anno 1941, per il cui accertamento sia intervenuto, all'atto della pubblicazione del presente decreto, il concordato o una decisione delle Commissioni amministrative.

Art. 31. — La decorrenza dei termini stabiliti per la notifica dei maggiori utili da investire nello speciale titolo di Stato non determina la decadenza della Finanza dal diritto all'investimento.

Art. 32. — I contribuenti che abbiano crediti verso le Amministrazioni militari per commesse e forniture il cui pagamento sia stato rateato ai sensi del R. decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27, quando non ne abbiano fatto cessione al Consorzio di credito per sovvenzioni su valori industriali, nel presentare la dichiarazione ai fini della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, possono chiedere che l'investimento nello speciale titolo di Stato dei maggiori utili derivanti dalle commesse e forniture il cui pagamento è stato rateato sia eseguito in corrispondenza alla scadenza delle rate di pagamento maturantisi nel periodo della rateazione consentita dall'art. 25 del presente decreto per il versamento dei maggiori utili medesimi.

Art. 19.

Per l'attuazione del presente decreto il Ministro per le finanze ha facoltà di stabilire ogni altra opportuna modalità, di stipulare convenzioni con la Banca d'Italia e di introdurre nei bilanci dell'entrata e della spesa le occorrenti variazioni.

Art. 20.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, saranno raccolte in unico testo le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

Art. 21.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1942-XX
Atti del Governo, registro 446, *foglio* 123. — MANCINI

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5106251) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

PREZZO L. 5 —